



Sent. 48/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione Presidente

Natale Longo Consigliere relatore

Domenico Cerqua Referendario

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 3750 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione in giudizio datato 1 giugno 2018, depositato in pari data nella Segreteria della Sezione e ritualmente notificato, nei confronti dei signori:

1) **L. P.**, nata a omissis il omissis e residente a omissis - C.F.: omissis, - nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane *pro tempore* dell'ASREM, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Scarano (Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri"), Cod. Fisc. SCR SFN 65L17 B5190, del Foro di Campobasso, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Umberto I n. 43 (fax 0874/418701; PEC: scaranoavvstefano@pec.giuffre.it);

2) **L. M.**, nata a omissis il omissis ed ivi residente in omis-

	sis - C.F.: omissis, nella sua qualità di funzionario <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Scarano	
	(Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri"), Cod. Fisc. SCR	
	SFN 65L17 B5190, del Foro di Campobasso, e presso lo stesso	
	elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Umberto I n.	
	43 (fax 0874/418701; PEC: scaranoavvstefano@pec. giuffre.	
	it);	
	3) G. T. , nata a omissis il omissis e residente a omissis -	
	C.F.: omissis, nella sua qualità di Direttore Amministrativo <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> dell'ASREM, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano	
	Scarano (Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri"), Cod.	
	Fisc. SCR SFN 65L17 B5190, del Foro di Campobasso, e	
	presso lo stesso elettivamente domiciliata in Campobasso alla	
	via Umberto I n. 43 (fax 0874/418701; PEC:	
	scaranoavvstefano@pec.giuffre.it);	
	4) G. P. , nato a omissis il omissis e ivi residente in omissis	
	- C.F.: omissis nella sua qualità di Direttore Sanitario <i>pro tem-</i>	
	<i>pore</i> dell'ASREM, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano	
	Scarano (Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri"), Cod.	
	Fisc. SCR SFN 65L17 B5190, del Foro di Campobasso, e	
	presso lo stesso elettivamente domiciliato in Campobasso alla	
	via Umberto I n. 43 (fax 0874/418701; PEC:	
	scaranoavvstefano@pec.giuffre.it);	
	5) M. P. , nato a omissis il omissis e residente a omissis -	
	C.F.: omissis, nella sua qualità di Direttore Generale <i>pro tem-</i>	

	<p>pore dell'ASREM, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Pa-</p>	
	<p>pa (c.f. PPAGCM73E05A783M) dello studio legale "Giallonardi</p>	
	<p>— Papa & Partners" (PEC: papa@pec.giallonardipapa.com), con</p>	
	<p>elezione di domicilio in Bojano, via salvo D'Acquisto n. 67;</p>	
	<p>6) G. A., nata a omissis il omissis e residente a omissis</p>	
	<p>C.F.: omissis, nella sua qualità di Direttore Sanitario <i>pro tem-</i></p>	
	<p><i>pore</i> dell'ASREM, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Pa-</p>	
	<p>pa dello studio legale "Giallonardi — Papa & Partners" (PEC:</p>	
	<p>papa@pec.giallonardipapa.com), con elezione di domicilio in</p>	
	<p>Bojano, via salvo D'Acquisto n. 67;</p>	
	<p>7) B. R., nato a omissis il omissis e residente a omissis -</p>	
	<p>C.F.: omissis, nella sua qualità di Direttore Amministrativo <i>pro</i></p>	
	<p><i>tempore</i> dell'ASREM, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo</p>	
	<p>Papa dello studio legale "Giallonardi — Papa & Partners" (PEC:</p>	
	<p>papa@pec.giallonardipapa.com), con elezione di domicilio in</p>	
	<p>Bojano, via salvo D'Acquisto n. 67;</p>	
	<p>8) A. P., nato a omissis il omissis e residente a omissis -</p>	
	<p>C.F.: omissis, nella sua qualità di Direttore Generale <i>pro tem-</i></p>	
	<p><i>pore</i> dell'ASREM, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano</p>	
	<p>Scarano (Studio Legale "Vincenzo Colalillo ed altri"), Cod.</p>	
	<p>Fisc. SCR SFN 65L17 B5190, del Foro di Campobasso, e</p>	
	<p>presso lo stesso elettivamente domiciliato in Campobasso alla</p>	
	<p>via Umberto I n. 43 (fax 0874/418701; PEC:</p>	
	<p>scaranoavvstefano@pec.giuffre.it), per sentirli condannare al</p>	
	<p>pagamento, a favore dell'Azienda sanitaria Regione Molise, del-</p>	

	la somma complessiva di euro 3.791.009,46 (Euro tremilioni	
	settecentonovantunomila e nove/46), oltre a rivalutazione, in-	
	teressi e spese del giudizio.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio, le memorie difensive, non-	
	ché tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa;	
	Uditi, all'udienza del giorno 11 luglio 2019, il giudice relatore,	
	il vice Procuratore generale Dott. Roberto D'Alessandro e i difen-	
	sori dei convenuti nelle persone degli Avv.ti Stefano Scarano e	
	Giacomo Papa.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione in giudizio datato 1° giugno 2018, de-	
	positato in pari data nella Segreteria della Sezione e ritualmen-	
	te notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio i sud-	
	detti signori, per sentirli condannare al pagamento, a favore	
	dell'Azienda sanitaria Regione Molise, della somma complessi-	
	va di euro 3.791.009,46, oltre a rivalutazione, interessi e spese	
	del giudizio.	
	Quanto alla <i>notitia damni</i> , l'Organo requirente riferisce di avere	
	appreso della vicenda dalla nota prot. 3027 del 08.11.2017	
	della Guardia di Finanza - nucleo polizia tributaria di Campo-	
	basso, nella quale si rendeva edotti della ritenuta indebita ero-	
	gazione di somme "a pioggia" nei confronti della dirigenza sani-	
	taria (Medico/veterinaria, Sanitaria non medica e PTA) a titolo	
	di retribuzione di risultato, delle somme disponibili quali Resi-	
	duo Fondo ex art. 50 CCNL 2000, nonché del compenso elargi-	
		4

to ai componenti del Nucleo di valutazione,

A seguito dell'effettuazione dei conseguenti accertamenti, la Procura regionale ha ricostruito la vicenda nei termini di seguito compendiatati.

In particolare, l'Azienda Sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M.) con provvedimenti del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P. su proposta del funzionario proponente, Sig.ra L. M., nr. 543, datato 21.12.2012, nr. 544 e nr. 545, datati 24.12.2012, ha proceduto alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2011, a titolo di acconto, rispettivamente, per l'Area Dirigenza Medico/Veterinaria, Area PTA e Area Medica non Sanitaria.

Quanto al saldo della retribuzione di risultato 2011, esso sarebbe stato liquidato con i seguenti provvedimenti: nr. 650 in data 30.06.2014 del Direttore Generale, Dr. A. P. su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P., su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa G. T. e del Direttore Sanitario, Dr. G. P., per la Dirigenza P.T.A; nr. 39 in data 18.07.2014 del Commissario Straordinario, Dr. G. F. - su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P., su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa G. T. e del Direttore Sanitario, Dr. G. P., **per la Dirigenza Medico/Veterinaria**; infine, nr. 679 in data

02.10.2015 del Direttore Generale, Avv. M. P. - su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P.,

	su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dr. B. R. e	
	del Direttore Sanitario, Dott.ssa G. A., per la Dirigenza Sanitaria non Medica.	
	Quanto infine all'effettivo pagamento degli emolumenti in questione, la corresponsione dell'acconto sarebbe avvenuta con la mensilità del mese di dicembre 2012 giusta ordinativo di pagamento nr. 5425 in data 17.12.2012, mentre il pagamento del saldo sarebbe stato effettuato con la mensilità del mese di luglio 2014 a favore dei dirigenti dell'area medico/veterinaria giusta ordinativo di pagamento nr. 2717 in data 18.07.2014, con la mensilità del mese di settembre 2015 a favore dei dirigenti dell'area sanitaria non medica giusta ordinativo di pagamento nr. 3856 in data 21.09.2015 e, infine, con la mensilità del mese di maggio 2014 a favore dei dirigenti dell'area P.T.A. giusta ordinativo di pagamento nr. 1769 in data 21.05.2014.	
	Secondo la ricostruzione attorea, la liquidazione delle somme è avvenuta previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni Sindacali di categoria, giusta verbali di incontro in data 11 dicembre 2012.	
	Quanto all'acconto, secondo parte attrice, l'Azienda Sanitaria ha elargito la retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente, appartenente alle tre distinte Aree (Dirigenza Medico/Veterinaria, Sanitaria non Medica e PTA), rispettivamente, per un importo di € 1.027.055,37, € 321.123,49 ed € 100.215,81, per un totale di € 1.448.394,67.	
		6

	<p>Detta retribuzione di risultato sarebbe stata corrisposta in quote non differenziate a tutto il personale dipendente, anche non titolare di incarichi dirigenziali, procedendo soltanto a decurtazione in pochi casi, sostanzialmente in ragione della presenza in servizio ovvero tenendo conto delle cause di assenza o ancora in ragione del carico della retribuzione del dipendente gravante su altri enti (per coloro che hanno meno di 25 giorni lavorativi; per i giorni di assenza dal servizio ex Legge 388/2000 art.80; per astensione facoltativa ex L. 1204/71, per casistica di cui all'art. 23 comma 6 CCNL del 5.12.1996 e per aspettativa senza assegni; per i dipendenti che percepiscono la retribuzione di risultato da parte degli Enti presso i quali sono comandati; per i dipendenti a rapporto non esclusivo).</p>	
	<p>Secondo parte attrice, contrariamente a quanto rappresentato in sede di indagini alla Guardia di finanza dalla responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'A.S.RE.M. Dott.ssa L. P. (nota prot. nr. 15503 del 28.10.2016), ed a quanto riferito negli stessi richiamati provvedimenti, la liquidazione della suddetta retribuzione di risultato sarebbe avvenuta in assenza di previa assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere e, comunque, in misura sostanzialmente indistinta, in ragione della mera area di appartenenza e della presenza in servizio, senza che i differenti giudizi espressi dal Nucleo di Valutazione si siano risolti in alcuna corrispondente modulazione retributiva.</p>	

Detta erogazione, indistinta e "a pioggia", della retribuzione di risultato emergerebbe *per tabulas*, oltre che dalle buste paga, dalla inesistenza agli atti aziendali di alcun provvedimento di previa determinazione e assegnazione ai dirigenti, per l'anno 2011, di obiettivi di *performance* dotati delle caratteristiche di specificità, concretezza, individualità e misurabilità normativamente richieste né tantomeno di relativa negoziazione tra Direzione Generale e dirigenti.

Detta liquidazione sarebbe peraltro avvenuta invocando una contrattazione decentrata svoltasi tuttavia non già nell'anno di riferimento 2011, bensì alla fine del 2012 (11.12.2012), quando ormai non vi sarebbe stata più alcuna legittimazione alla definizione dei criteri di erogazione del salario accessorio, che avrebbero dovuto essere stabiliti necessariamente in epoca antecedente all'anno di riferimento 2011.

Inoltre, anche dai verbali di riunione con le Organizzazioni Sindacali di categoria emergerebbe la mancata assegnazione di obiettivi specifici, unita alla mancanza di graduazione delle posizioni dirigenziali e di un provvedimento aziendale di attribuzione delle funzioni dirigenziali.

In particolare, riferisce parte attrice, "*nel verbale del 11.12.2012 per l'Area sanitaria non medica e per l'Area PTA infatti, si legge: "si prende atto che si procederà al pagamento dell'80% del fondo di risultato anno 2011 tenendo conto dei criteri di cui al provvedimento 988 del 15.07.2011", quindi con le*

stesse modalità del 2009, corrispondendo la retribuzione di risultato in quote non differenziate a tutto il personale dipendente, salvo decurtazioni in particolari casi, non essendo stati conferiti obiettivi specifici. Si prende atto, altresì, che "il 20% venga ridistribuito, in relazione alla valutazione del Nucleo, tra i dirigenti appartenente all'U.O.C.".

In materia, evidenzia il Requirente che il Regolamento per la valutazione del personale con incarico dirigenziale e per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con provvedimento del Direttore Generale nr. 943 del 25.06.2009, all'art. 7 - Assegnazione degli obiettivi di risultato, stabiliva: *"1. La Direzione Generale, all'inizio di ogni anno, tenendo conto delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dall'Azienda nell'ambito del processo di pianificazione e programmazione, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni del Piano Sanitario Regionale assegna, dopo averli concordati, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascun dirigente, da un minimo di tre ad un massimo di sette obiettivi sulla base dei quali i dirigenti medesimi saranno valutati. 2. I predetti obiettivi, che devono essere concreti, raggiungibili, individuali e misurabili, sono oggetto di specifica negoziazione tra dirigente e la Direzione Generale. 3. A tal fine quest'ultima propone il piano di fattibilità con la scheda di assegnazione degli obiettivi che, al termine di uno specifico colloquio, sarà sottoscritta da entrambe le parti".*

Quanto alla fissazione degli obiettivi di *budget*, la Procura re-

gionale ha altresì richiamato quanto riferito alla Guardia di Finanza dal presidente *pro tempore* del nucleo di valutazione, dott. Pietro Pasquale, secondo cui "Gli obiettivi riportati nelle schede di valutazione sono stati comunicati per le vie brevi dalla direzione generale, ad eccezione della dirigenza amministrativa. Il Nucleo di Valutazione trasferiva alla direzione generale la relazione finale, accompagnata dalle tabelle riepilogative dei dirigenti valutati con l'indicazione della struttura di cui sono titolari e il punteggio conseguito".

Tuttavia, in proposito, la Procura regionale ha sottolineato come la lettura delle schede di valutazione evidenzerebbe che "gli obiettivi in esse illustrati sono rivolti, piuttosto, alla valutazione delle capacità manageriali del dirigente, la capacità cioè di gestire in modo efficiente ed efficace le risorse fisiche, tecniche e finanziarie attribuite (questa tipologia di valutazione concerne i soli dirigenti titolari di un incarico di struttura, semplice o complessa, struttura che nella normativa contrattuale è definita come articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie) e non alla valutazione del grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi di budget, alla quale viceversa è connessa l'erogazione della retribuzione di risultato (CCNL 1998-2001, articolo 27, comma 2). Soltanto gli importi residuali, erogati a titolo di saldo dell'indennità di risultato, risultano erogati in modo leggermente differenziato tra i dipendenti".

Infatti, ha proseguito la Procura, "dai cedolini stipendiali acquisiti emerge che tutti i dirigenti hanno conseguito, come indennità di risultato, a titolo di acconto, sostanzialmente, lo stesso importo, pari, rispettivamente, a €. 1.338,92 (Area Dirigenza Medico/Veterinaria), a €. 3.851,24 (Area Sanitaria non Medica) e a € 2.847,91 (Area PTA).

Ciò salvo limitatissime eccezioni pari, rispettivamente, a 119 su 724 per l'Area Dirigenza Medico/Veterinaria, a 17 su 74 per l'Area Sanitaria non Medica e a 2 su 29 per l'Area PTA, in cui la decurtazione è motivata" per come già indicato.

Pertanto, secondo l'impostazione attorea, "anche il lavoro svolto nell'anno 2012 dal competente Nucleo di Valutazione, oltre a non rispecchiare i parametri imposti dalla norma, di fatto, si è rivelato infruttuoso, non avendo avuto seguito in una corrispondente differenziazione retributiva: il compenso elargito ai componenti, quantificato in complessivi € 94.892,24 costituisce, quindi, un inutile ed ingiustificato esborso in danno delle casse dell'Azienda Sanitaria".

La Procura si sofferma altresì su una ulteriore voce di danno erariale, riferita al fondo ex art. 50 CCNL del giorno 8.6.2000, Area Dirigenza medico-veterinaria – economie anni 2010 e 2011.

In particolare, secondo la ricostruzione attorea, l'Asrem, con provvedimento del Direttore Generale, Dr. A. P. – su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L.

	P. – su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa	
	Gianfranca Testa e del Direttore Sanitario, Dr. Giancarlo	
	Paglione, nr. 235 del 14.03.2014, ha proceduto alla	
	liquidazione in favore dei dirigenti dell'Area Medico-Veterinaria	
	delle risorse disponibili quali Residuo fondi ex art. 9 CCNL del	
	06.05.2010, a titolo di retribuzione di risultato ex comma 4	
	dell'art. 50 del CCNL del 08.06.2000, con le modalità di cui	
	alla contrattazione decentrata del 30.09.2013.	
	Peraltro, secondo la ricostruzione attorea, il pagamento delle	
	somme transitate nel fondo per la retribuzione di risultato, in	
	realità, è stato effettuato con la mensilità del mese di dicembre	
	2013 a favore dei soli dirigenti dell'area medico/veterinaria,	
	giusta ordinativo di pagamento nr. 5980 in data 13.12.2013,	
	elargendo in particolare, a titolo di retribuzione di risultato, un	
	importo complessivo di € 2.193.384,13 per l'anno 2010 (som-	
	ma non ricompresa nella contestazione attorea, in questa sede)	
	e di € 2.228.107,23 per l'anno 2011.	
	In dettaglio, le somme relative all'anno 2011 risulterebbero li-	
	quidate con le seguenti modalità, che la Procura illustra citan-	
	do testualmente quanto segue:	
	<i>"attribuire la somma lorda di € 200,00 per tredici mensilità a</i>	
	<i>tutti i Dirigenti Medici/Veterinari in servizio a tempo indeterminato</i>	
	<i>nell'anno 2010, ai quali non sia stato conferito alcun inca-</i>	
	<i>ricario dirigenziale ex artt. 56, 57 lett a) CCNL 05/12/1996 s.s.";</i>	
	<i>"distribuire il residuo del Fondi con le medesime modalità adot-</i>	

tate per la liquidazione della retribuzione di risultato anno 2011...".

In proposito, la Procura ha richiamato il disposto dell'art. 50, comma 4, del CCNL 8/6/2000, secondo cui *"I fondi di cui al comma 1 devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo"*.

Pertanto, secondo la Procura, gli eventuali residui del fondo di posizione *"devono essere trasferiti al fondo di risultato ed anch'essi spesi nello stesso anno, ferma restando la reintegrazione del fondo, nella stessa misura o in misura congrua rispetto alla dotazione organica e agli incarichi dirigenziali effettivamente attribuiti, per l'anno successivo"*.

Conseguentemente, ha proseguito la Procura, nel caso in esame le somme avrebbero dovuto essere erogate a favore dei dirigenti *"con le medesime modalità previste per l'attribuzione dell'indennità di risultato e nel corso del medesimo anno, con conseguente illegittimità del comportamento viceversa adottato dall'azienda"*.

Sarebbe dunque illegittima la liquidazione di € 200,00 mensili in quanto effettuata in modo indifferenziato a tutti i dirigenti medici/veterinari in servizio a tempo indeterminato, in assenza

di qualsivoglia incarico dirigenziale, così come la liquidazione del residuo del fondo, ripartito con le medesime modalità adottate per la liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2011, tanto più che un numero considerevole di dirigenti non risulterebbe incaricato di funzioni dirigenziali così come attestato nel medesimo provvedimento di liquidazione.

La Procura regionale ha quindi richiamato il disposto dell'art. 9, comma 4 del regolamento aziendale recante "*La valutazione dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali*", ove si prevede che la valutazione dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato.

Ha osservato la Procura che dall'esame del provvedimento di liquidazione (nel quale si richiama addirittura una contrattazione decentrata tenutasi il 30/9/2013) e dei cedolini di dicembre 2013, si evincerebbe che "*i dirigenti dell'Area Medico - Veterinaria hanno conseguito, a titolo di indennità di risultato derivante dal residuo del fondo ex art. 9 CCNL 06.05.2010, sostanzialmente, lo stesso importo pari a € 2.018,29 ed a € 4.618,29 (l'aumento è motivato dall'attribuzione di € 200,00 per tredici mensilità a tutti i dirigenti medici - veterinari in servizio nell'anno 2011 ed in possesso, nel medesimo anno, di un'anzianità a tempo indeterminato nel SSN pari o superiore a 5 anni, ai quali non sia stato conferito alcun incarico dirigenziale ex artt. 56 e 57, lett. a), CCNL 05.12.1996 s.s.). Ciò salvo limita-*

tissime eccezioni pari a 125 su 723 dirigenti medici - veterinari".

Quanto alla valutazione giuridica della condotta, la Procura erariale ha sostenuto che il descritto comportamento contrasterebbe apertamente con le disposizioni previste dagli articoli 25 (La verifica e valutazione dei dirigenti) e 26 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti) del CCNL 2002 - 2005 e ss.mm.ii., nonché con i principi posti dal testo unico sul pubblico impiego (art. 4, 21, 24, 27, 40, 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in quanto la retribuzione di risultato sarebbe strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati (nella specie neppure assegnati) e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture,

L'avvenuta erogazione di detti emolumenti "a pioggia" ed in assenza di previa assegnazione di obiettivi gestionali costituirebbe "*gravissima violazione*" della menzionata normativa, improntata al fondamentale principio e finalità di remunerare il maggiore risultato, impegno, merito e la migliore qualità della performance sia con riferimento all'amministrazione nel suo complesso che alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola (*performance* organizzativa o collettiva) e sia con riferimento ai risultati raggiunti dai singoli (*performance* individuale).

La Procura ha altresì stigmatizzato la "*previa erogazione ai di-*

pendenti degli importi in questione senza che si fosse proceduto al previo accertamento in capo ai medesimi dell'effettiva sussistenza e misura del diritto alla percezione degli importi erogati, accertamento al quale si è proceduto soltanto in forza della liquidazione postuma" (inversione del procedimento di spesa).

Alla luce della descritta ricostruzione giuridico-fattuale, l'Ufficio requirente ha provveduto a far notificare, ai sensi dell'art. 67 del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), invito a dedurre ai suddetti soggetti, per le somme di seguito specificate:

- **€ 1.261.541,02** derivante dall'indebito pagamento - a titolo di acconto - della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale delle tre aree dirigenziali a carico di **L. P.** e **L. M.** (rispettivamente Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane e funzionario proponente);

- **€ 103.342,72** derivante dall'indebito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente all'Area della Dirigenza Medico - Veterinaria, a carico di **L. P.** (Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane), **G. F.** (Commissario Straordinario *pro tempore*), **G. T.** (Direttore Amministrativo *pro tempore*) e **G. P.** (Direttore Sanitario *pro tempore*);

- **€ 64.082,24** derivante dall'illecito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente all'Area della Dirigenza Sani-

	taria non Medica, a carico di L. P. (Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane), M. P. (Direttore Generale <i>pro tempore</i>), G. A. (Direttore Sanitario <i>pro tempore</i>) e B. R. (Direttore Amministrativo <i>pro tempore</i>);	
	- € 19.428,69 derivante dall'illecito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente all'Area PTA, a carico di L. P. (Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane), A. P. (Direttore Generale), G. T. (Direttore Amministrativo) e G. P. (Direttore Sanitario);	
	- Euro 2.247.722,55 conseguente all'illecito pagamento delle risorse disponibili quali Residuo fondi ex art. 9 CCNL del 06.05.2010, a titolo di retribuzione di risultato ex comma 4 dell'art. 50 del CCNL del 08.06.2000, a carico di L. P. (Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane), A. P. (Direttore Generale), G. T. (Direttore Amministrativo) e G. P. (Direttore Sanitario);	
	- € 94.892,24 scaturente dall'inutile esborso in danno delle casse dell'Azienda Sanitaria per il compenso elargito ai componenti del Nucleo di Valutazione, a carico di L. P. e L. M. (rispettivamente Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane e funzionario).	
	A seguito di detto invito a dedurre, hanno prodotto deduzioni difensive la dr.ssa G. T., il dr. A. P., il sig. G. P., la dr.ssa L. P., la dr.ssa L. M. e il dr. G. F..	

	<p>La Procura ha ritenuto persuasive soltanto le argomentazioni difensive rese dal dott. F., Commissario per meno di tre mesi nel 2014 (e in assenza di direttore amministrativo e di direttore sanitario), per il quale ha adottato decreto di archiviazione.</p>	
	<p>Per quanto concerne gli altri soggetti invitati a dedurre, la Procura invece ha notificato loro atto di citazioni in giudizio, non</p>	
	<p>senza aver confutato le loro argomentazioni difensive, concer-</p>	
	<p>nenti la sussistenza e la differenziazione tra gli obiettivi asse-</p>	
	<p>gnati ai Dirigenti Amministrativi e quelli assegnati ai Dirigenti</p>	
	<p>Sanitari, il difetto di gravità della colpa, del nesso di causalità</p>	
	<p>con la commisurazione del danno, nonché la carenza di ele-</p>	
	<p>menti utili alla sua esatta imputazione e l'intervenuta prescri-</p>	
	<p>zione parziale del diritto al risarcimento.</p>	
	<p>La Procura ha altresì dato conto di aver dato seguito alle ri-</p>	
	<p>chieste di acquisizione documentale contenute nelle deduzioni</p>	
	<p>inerenti all'asserito conferimento per l'anno 2011 di obiettivi ai</p>	
	<p>Dirigenti Amministrativi e alla relativa valutazione nonché vol-</p>	
	<p>te alla verifica della differenziazione tra gli obiettivi assegnati ai</p>	
	<p>Dirigenti Amministrativi e quelli assegnati ai Dirigenti Sanitari,</p>	
	<p>conferendo delega alla Guardia di Finanza, la quale ha tra-</p>	
	<p>smesso all'Ufficio requirente specifica nota informativa nella</p>	
	<p>quale ha evidenziato l'infondatezza delle deduzioni, per le ra-</p>	
	<p>gioni di seguito esposte.</p>	
	<p>In particolare, è stata acquisita la nota 19521/18 (All. 1 alla</p>	
	<p>informativa G.d.F. del 22 marzo 2018) del direttore generale,</p>	

ove si riferisce che *“allo stato non sono stati rinvenuti provvedimenti adottati da questa Azienda in merito alla formalizzazione degli obiettivi di budget per i dirigenti dell'Area Medico-Veterinaria; è stata trasmessa a questa Direzione, dal Nucleo di Valutazione la seguente documentazione: copia di apposita nota del direttore amministrativo inerente l'assegnazione degli obiettivi alla Dirigenza PTA, che si allega; copia delle proposte di obiettivi, della relativa concertazione e delle schede tipo relativa alla dirigenza sanitaria e veterinaria che si allegano”*, così trovando conferma, secondo la tesi attorea, l'assunto già prospettato dalla Guardia di Finanza nel proprio rapporto, circa *“l'inesistenza agli atti aziendali di alcun provvedimento di previa determinazione e assegnazione ai dirigenti per l'anno 2011 di obiettivi di performance dotati delle caratteristiche di specificità, concretezza, individualità, misurabilità normativamente richieste né tantomeno di relativa negoziazione tra Direzione Generale e dirigenti”*.

Detta nota, ha sottolineato la Procura, avrebbe confermato che gli obiettivi all'Area Amministrativa, Tecnica e Professionale risultavano assegnati a fine anno 2011 e, dunque, a posteriori, tanto più che l'ulteriore carteggio consegnato dal nucleo di valutazione sarebbe costituito, fondamentalmente, da schede/proposte obiettivi formulate dalla Direzione Sanitaria *“da proporre alla concertazione, condivisione ed accettazione dei Direttori.....”* e dunque da ritenere – secondo il Requirente – as-

solutamente informali, in quanto, per la maggior parte, prive
finanche di data e firma.

La Procura ha quindi formulato le proprie conclusioni, chiedendo la condanna al pagamento, a beneficio dell'Asrem Molise, della somma complessiva di euro **3.791.009,46**, oltre a rivalutazione, interessi e spese del giudizio, da suddividersi tra i convenuti come segue:

a. €. 1.261.541,02 derivanti dall'indebito pagamento - a titolo di acconto - della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente alle tre distinte Aree - Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria non Medica e PTA, attribuibili ai concorrenti - paritari apporti sopradescritti, in ragione della loro analoga efficacia causale - **L. P.** e **L. M.**;

b. €. 103.342,72 derivanti dall'indebito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente all'Area della Dirigenza Medico - Veterinaria, attribuibili ai concorrenti - paritari apporti sopradescritti, in ragione della loro analoga efficacia causale, nelle loro rispettive predette qualità all'epoca rivestite presso l'ASREM - ai seguenti soggetti:

- **L. P.**, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane pro tempore dell'ASREM;

- **G. T.** nella sua qualità di Direttore Amministrativo pro

	tempore dell'ASREM;	
	- G. P. , nella sua qualità di Direttore Sanitario pro tempore dell'ASREM;	
	c. €. 64.082,24 derivanti dall'illecito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente all'Area della Dirigenza Sanitaria non Medica, attribuibili ai concorrenti - paritari apporti sopradescritti, in ragione della loro analoga efficacia causale, nelle loro rispettive predette qualità all'epoca rivestite presso l'ASREM - ai seguenti soggetti:	
	- L. P. , nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane pro tempore dell'ASREM;	
	- M. P. , nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore dell'ASREM;	
	- G. A. , nella sua qualità di Direttore Sanitario pro tempore dell'ASREM;	
	- B. R. , nella sua qualità di Direttore Amministrativo pro tempore dell'ASREM;	
	d. €. 19.428,69 derivanti dall'illecito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente all'Area PTA, attribuibili ai concorrenti - paritari apporti sopradescritti, in ragione della loro analoga efficacia causale, nelle loro rispettive predette qualità all'epoca rivestite presso l'A-	
		21

SREM - ai seguenti soggetti:

- **L. P.**, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane pro tempore dell'ASREM;
- **A. P.**, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore dell'ASREM;
- **G. T.**, nella sua qualità di Direttore Amministrativo pro tempore dell'ASREM;
- **G. P.**, nella sua qualità di Direttore Sanitario pro tempore dell'ASREM;

e. Euro 2.247.722,55 conseguenti all'illecito pagamento delle risorse disponibili quali Residuo fondi ex art. 9 CCNL del 06.05.2010, a titolo di retribuzione di risultato ex comma 4 dell'art. 50 del CCNL del 08.06.2000, attribuibili ai concorrenti - paritari apporti sopradescritti, in ragione della loro analoga efficacia causale, nelle loro rispettive predette qualità all'epoca rivestite presso l'ASREM - ai seguenti soggetti:

- **L. P.**, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane pro tempore dell'ASREM;
- **A. P.**, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore dell'ASREM;
- **G. T.**, nella sua qualità di Direttore Amministrativo pro tempore dell'ASREM;

	- G. P. , nella sua qualità di Direttore Sanitario pro tempore dell'ASREM;	
	f. €. 94.892,24 scaturenti dall'inutile esborso in danno delle casse dell'Azienda Sanitaria per il compenso elargito ai componenti del Nucleo di Valutazione, riconducibili - in misura paritaria - alle odierne evocate in giudizio:	
	- L. P. , nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane pro tempore dell'ASREM;	
	- L. M. , nella sua qualità di funzionario proponente.	
	Con memoria del 18 giugno 2019, si sono costituiti i signori P. M., A. G. e R. B., rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Papa, che ha preliminarmente richiamato la domanda attorea nei confronti dei suddetti convenuti, cui viene attribuita la condotta asseritamente colposa di aver adottato (dott. P.), con il parere favorevole dei dott.ri A. e R., la deliberazione n. 679 del 2 ottobre 2015 concernente la liquidazione del saldo (pari complessivamente ad euro €. 64.082,24) della retribuzione di risultato relativa all'anno 2011 a favore dei dirigenti dell'area sanitaria non medica.	
	La difesa ha sostenuto che detto danno " <i>sarebbe il frutto di una serie di irregolarità commesse nelle varie fasi del complesso procedimento che ha determinato la liquidazione della retribuzione di risultato</i> ", delle quali la procura non avrebbe individuato le relative responsabilità, e che il provvedimento di li-	
		23

liquidazione "costituendo l'atto a valle della procedura, è la naturale, e spesso automatica, conseguenza di una serie di atti presupposti che ne condizionano in modo vincolante il contenuto".

Detto procedimento, si snoderebbe, secondo la ricostruzione difensiva, nelle fasi di determinazione della parte di fondo destinata a tale voce, di definizione dei criteri di ripartizione, di individuazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione, di valutazione dei risultati e infine di liquidazione della retribuzione sulla base della valutazione.

Secondo la difesa, sarebbe stato onere della Procura provare in che modo le ipotizzate irregolarità fossero imputabili a titolo di colpa grave anche a soggetti che sono intervenuti solo in sede di liquidazione, lacuna che avrebbe comportato un'innammissibile inversione dell'onere deduttivo e probatorio, a scapito dei convenuti, rispetto a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, con conseguente nullità dell'atto di citazione per genericità.

La difesa ha altresì sostenuto l'assenza del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso, tenuto conto che, secondo la stessa ricostruzione attorea, il provvedimento contestato reca la data del 2 ottobre 2015, mentre i pagamenti sarebbero stati effettuati con la mensilità del mese di settembre 2015, giusta ordinativo di pagamento nr. 3856 del 21/9/2015.

La difesa ha altresì eccepito l'assenza o comunque l'inattualità del danno all'erario, già alla data della proposizione dell'azione

di responsabilità, considerato che già nel 2017 l'Asrem, a seguito di rilievi formulato dall'Ispettorato generale di finanza con relazione prot. n. 83090/2016, ha riaperto in autotutela il procedimento di determinazione e riconoscimento della retribuzione di risultato dell'area sanitaria non medica relativa all'anno 2011, ponendo in essere una nuova contrattazione decentrata conclusasi con il contratto integrativo dell'8 marzo 2017 (e con ciò annullando la precedente), fissando nuovi criteri per la distribuzione delle somme destinate alla retribuzione di risultato (assumendo come unico parametro "*il punteggio espresso dal Nucleo di Valutazione, relativamente agli obiettivi assegnati per l'anno 2011 a ciascun Direttore di U.O.C. e UOVD cui i dirigenti a afferiscono*") e determinando di procedere al recupero nei confronti degli interessati delle somme divenute indebite a seguito della nuova rideterminazione della retribuzione in questione.

In esito a detta determinazione, riferiscono i convenuti che l'Asrem, con determinazione dirigenziale n. 239 del 31 maggio 2017, ha proceduto al formale riconoscimento per ciascun dirigente del settore sanitario non medico della retribuzione di risultato relativa all'anno 2011 secondo i nuovi criteri e conseguentemente alla individuazione dei soggetti nei cui confronti necessitava procedere al recupero delle maggiori somme corrisposte, recuperi già concretamente effettuati quasi completamente (residuerebbero euro 3.704,56, con previsione di re-

cupero entro il 30 giugno 2019).

Orbene, secondo la difesa, ““l'adozione del provvedimento n. 239 del 2017 — costituendo esso stesso il "nuovo" atto legittimante i pagamenti eseguiti nel 2015 a favore dei dirigenti a titolo di retribuzione di risultato 2011 - ha fatto venir meno ogni ipotesi di danno direttamente o indirettamente collegabile al provvedimento del 2015 contestato agli odierni componenti””.

Né tanto meno residuerebbe il danno relativo agli importi non ancora recuperati, in quanto la possibilità di recupero (anzi la circostanza che sia in corso) escluderebbe la certezza e attualità del danno erariale.

La difesa ha altresì sostenuto la liceità della condotta di adozione della contestata deliberazione di liquidazione, considerato che la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata graduazione della retribuzione in base al giudizio espresso dal Nucleo di valutazione sarebbero riconducibili l'una alla competenza del direttore generale e l'altra alla contrattazione decentrata integrativa e che il provvedimento di liquidazione, peraltro adottato su proposta del dirigente della U.O.C. Personale (nella quale erano richiamati il contratto decentrato, la valutazione dei dirigenti e le relazioni del nucleo di valutazione), non potrebbe realizzare un controllo *ex post* sulla congruità di detti elementi, tanto più tenuto conto che già antecedentemente alla liquidazione sarebbe sorto un diritto soggettivo alla retribuzione di risultato in capo ai dipendenti.

Anzi, detta liquidazione, secondo la difesa, sarebbe stata, data la descritta evoluzione dell'*iter* procedimentale, un mero atto dovuto da parte degli odierni convenuti, ed eventuali illegittimità riscontrate nell'*iter* procedimentale avrebbero potuto dar luogo a responsabilità nei confronti dei dirigenti ASREM, ma non avrebbero fatto venir meno il diritto dei dipendenti alla retribuzione.

La difesa, in via gradata, ha altresì sostenuto l'assenza di gravità della colpa ascrivibile ai convenuti, in quanto responsabili del solo provvedimento di liquidazione e ignari del pregresso (avendo assunto le funzioni nel 2014), non potendosi ad essi richiedere, pena la gravità della colpa, di ripetere l'istruttoria già eseguita, ma semmai soltanto di effettuare un "*controllo estrinseco*".

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque infondata nel merito l'azione proposta e di rigettare la domanda attorea, nonché, in via gradata, di "*ridurre l'importo del danno*" imputato ai convenuti, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con memoria del 19 giugno 2019, si sono costituiti i signori P. A., T. G., P. G., P. L. e M. L., rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Scarano, i quali hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancanza di specifica e concreta notizia di danno ex art. 51 del d. lgs. n. 174/2016, considerato che la vertenza sarebbe stata aperta a seguito di una

notizia di danno pervenuta dalla Guardia di Finanza (assunta al prot. n. 3027 del giorno 8/11/2017) nella quale l'organo di polizia da conto di aver intrapreso *“un'autonoma attività investigativa nei confronti dell'Azienda sanitaria regionale Molise al fine di riscontrare la regolarità del procedimento di liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti Area Medico — Veterinaria, Area Sanitaria non Medica e Area PTA relativamente all'anno 2010”*. Attività investigativa che sarebbe stata espletata in assenza di previa notizia di danno e il cui esito sarebbe stato poi recepito dalla Procura regionale con la domanda attorea, con *“inammissibile inversione logica, oltre che giuridica, dei termini della questione”*.

La difesa ha altresì eccepito la nullità della citazione in ragione della parcellizzazione e del frazionamento del danno contestato, relativamente a fattispecie sostanzialmente unitaria quanto a *causa petendi*, avendo la Procura separatamente contestato l'indebita erogazione della retribuzione di risultato per ciascuna delle annualità 2009, 2010 e 2011.

In via preliminare, la difesa ha ricostruito, in fatto, il quadro storico, operativo ed economico in cui ricade la dedotta vicenda, profondamente influenzato dal difficile contesto, irto di criticità e di difficoltà che, sinteticamente, si individuano: nell'assoggettamento al “Piano di rientro” dal disavanzo sanitario, sottoscritto dalla Regione Molise in data 27/3/2007; nel

	<p>mancato conseguimento degli obiettivi prefissati; nella conseguente nomina di un sub-Commissario (luglio 2009) e nell'invio di un Programma Operativo (nel luglio del 2010), oltre all'avvicinarsi di Commissari e di sub-Commissari; nel processo di riunificazione delle preesistenti n. 4 AA.SS.LL. ed avviamento dell'unica ASREM (disposta dalla L.R. n. 9/2005); nell'assenza di una programmazione sanitaria con relativa pianificazione strutturale e organizzativa attraverso metodologie d'intervento chiare, univoche e condivise, che ha comportato per la Direzione Aziendale e per i Direttori delle diverse UU.00. obiettive difficoltà di ogni adempimento correlato all'assetto strutturale e funzionale, resosi ogni anno più complesso in ragione della diminuzione del personale dipendente e fortemente condizionato dagli obiettivi strategici regionali; nelle delicate e complesse vicende che avevano interessato la Direzione Strategica composta dai Direttori P.-T.-P., con particolare riferimento al procedimento che coinvolgeva il dott. P., dapprima sospeso e prossimo alla decadenza (2013), e poi reintegrato (2014) fino alla cessazione dalle sue funzioni (avvenuta nel giugno 2014).</p> <p>La difesa ha altresì richiamato il quadro normativo generale (artt. 15, comma 5 e 6, del D. Lgs 502/1992, e s.m. e i. apportate con D. Lgs. n. 229/1999 e n. 286/1999; artt. 5, 6 e 15 L. n. 59/1997 e le modifiche introdotte dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in vigore dal 15/11/2009, con particolare ri-</p>	

guardo per gli articoli 16 e 31 che dettano specifica disciplina per il SSN; l'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 141/2011) e contrattuale collettivo nazionale vigente in materia *ratione temporis* (artt. 4, co. 2, lett. B) e 4, del CCNL 3 novembre 2005, Area Dirigenza Medico Veterinaria e S.P.T.A.; art. 50, co. 4, 51, 52, co. 6, e 62 del CCNL 08/06/2000), oltre al "*Protocollo di intesa con il FORMEZ, AGENAS, FIASO e talune Aziende sanitarie ed Aziende Ospedaliere*" finalizzato a "*sperimentare l'applicazione della Riforma Brunetta, nell'ambito della valutazione del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere*" (protocollo al quale, peraltro, l'ASREM non avrebbe aderito nonostante il riferimento operato in diversi atti interni).

La difesa ha in particolare sostenuto, sulla base della menzionata normativa, che dovessero essere applicati i criteri della contrattazione integrativa (essendo quella nazionale "congelata") aziendale (come nella specie avvenuto) e che la materia, ai sensi dell'art. 65 del d. lgs. n. 150/2009, era riservata alla contrattazione collettiva e non alla legge.

La difesa ha altresì sostenuto che, pur volendo aderire alla prospettazione attorea in ordine all'applicabilità degli articoli da 25 a 28 del CCNL 2002-2005 di cui all'accordo del 03/11/2005, dovrebbe considerarsi che l'art. 25, comma 7, del menzionato CCNL prevede che gli elementi valutativi siano "integrabili a livello aziendale", e che l'art. 26, comma 1, prevede la verifica e valutazione annuale, da parte del nucleo di valuta-

zione, dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, procedimento che risulterebbe regolarmente seguito nel caso di specie, con riconoscimento della misura di detta componente retributiva sulla base della contrattazione integrativa aziendale (anche per il residuo fondi ex art. 9 CCNL 6/5/2010).

Peraltro, secondo la difesa, il quadro normativo non avrebbe impedito il pagamento della retribuzione di risultato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della legge n. 150/2009, la disciplina della legge Brunetta si applica agli enti del S.S.N. fino all'emanazione della disciplina regionale e locale; troverebbero dunque applicazione *“le norme interne e le clausole della contrattazione integrativa decentrata”*, ovvero il regolamento approvato con D.G. n. 943 del 25/7/2009 e gli accordi integrativi sottoscritti l'11/12/2012 (che, in tesi, non avrebbero potuto esser stipulati precedentemente dovendosi unificare i fondi provenienti dalle soppresse ASL)

La difesa ha altresì sostenuto l'insussistenza della condotta contestata, in tutti i suoi aspetti (mancata previa assegnazione degli obiettivi; erogazione *“a pioggia”* in maniera indifferenziata a chi avesse riportato almeno 60/60 e salvo assenze dal servizio; l'avvenuto pagamento degli acconti e del saldo senza previo provvedimento di liquidazione, intervenuto successivamente; la mancata considerazione dell'attività espletata dal nucleo di valutazione; l'avvenuta liquidazione con modalità analoghe, in favore dei dirigenti dell'Area Medico/veterinaria, delle risor-

	se disponibili quale residuo fondi ex art. 9 del CCNL	
	06/05/2010 a titolo di retribuzione di risultato ex comma 4	
	dell'art. 50 del CCNL dell'08/06/2000).	
	Quanto alla previa assegnazione degli obiettivi, la difesa, pre-	
	messo il riferimento alla problematica della transizione verso	
	l'azienda sanitaria unica regionale, ha sostenuto che, a seguito	
	dell'avvenuta approvazione dell'atto aziendale di organizzazione	
	(D.G. n. 785 del 1/7/2010), la direzione, così come previsto	
	dal Regolamento per la valutazione del personale approvato	
	con provvedimento del D.G. n. 943 del 25/06/2009, avrebbe	
	assegnato gli obiettivi gestionali ai Dirigenti Direttori di Strut-	
	tura Complessa e Responsabili di USVD.	
	In particolare, per i Dirigenti dell'Area Amministrativa, Profes-	
	sionale, Tecnica, con nota prot. n. 17652 del 22/11/2011 della	
	Direzione Amministrativa dell'ASREM, struttura preposta al	
	vertice dell'area dirigenziale PTA, sarebbero stati formalizzati	
	obiettivi specifici, già partecipati e condivisi in precedenza con	
	i medesimi dirigenti.	
	Detti obiettivi sarebbero poi stati frutto di valutazione da parte	
	del Nucleo di valutazione, inviata al Direttore generale e quindi	
	da questi inoltrata alla dott.ssa P., in qualità di Responsabile	
	U.O.C. Gestione Risorse Umane, per la conseguenziale liqui-	
	dazione.	
	Secondo la difesa, dall'esame comparato della nota prot. n.	
	17652/2011 della Direzione Amministrativa ASREM e della re-	

	lazione dell'08/08/2012 della dott.ssa P. (lettera che, tuttavia,	
	il Collegio rileva priva di un numero di protocollo, di indirizzo e	
	dell'indicazione di obiettivi, al di fuori di quello riguardante la	
	riduzione della spesa), si evincerebbe che - nell'anno 2011 -	
	l'UOC Gestione Risorse Umane avrebbe posto in essere atti ed	
	attività per conseguire gli obiettivi puntualmente assegnati dal-	
	la Direzione Amministrativa Aziendale e che tale operato sa-	
	rebbe stato debitamente valutato e misurato dal Nucleo di Va-	
	lutazione, come è dato evincere dalla relazione prot. n. 21976	
	del 22/11/2012 del Nucleo e dalla nota 235 del 26/05/2016	
	del Presidente del Nucleo di Valutazione (analoga procedura	
	sarebbe stata seguita per tutti gli altri dirigenti dell'area PTA,	
	come da relativa documentazione).	
	Analogamente, per quanto concerne la Dirigenza Sanitaria	
	non medica e quella medico-veterinaria la sussistenza di obiet-	
	tivi specifici sarebbe rinvenibile innanzitutto dalla lettura della	
	relazione anno 2011 del Nucleo di Valutazione, nonché dalla	
	nota prot. n. 235 del 26/05/2016 a firma del presidente del	
	nucleo di valutazione e infine da quanto da costui dichiarato	
	alla Guardia di Finanza (all. n. 2 all'informativa). Inoltre dalle	
	schede di valutazione si evincerebbe la specificità e diversità	
	degli obiettivi per ciascuna delle aree sanitarie (non corrispon-	
	derebbe al vero quanto asserito dalla Procura, ovvero che nelle	
	schede figurerebbero obiettivi rivolti <i>“alla valutazione delle ca-</i>	
	<i>pacità manageriali del dirigente, la capacità cioè di gestire in</i>	

	<i>modo efficiente ed efficace le risorse fisiche, tecniche e finanziarie attribuite e non alla valutazione del grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi di budget”</i>), evidenziando che comunque	
	il nucleo di valutazione nulla avrebbe obiettato in proposito (il che eliderebbe la responsabilità dei soggetti convenuti).	
	Quanto poi alla contestata erogazione “a pioggia” dell’indennità, la difesa ha evidenziato che essa è stata conferito solo a quei dirigenti che hanno inviato la documentazione completa (scheda e relazione) e comunque con quote differenziate.	
	Infine, la difesa ha evidenziato che, pur applicandosi la disciplina del decreto legislativo n. 150/2009 anche relativamente alla retribuzione di risultato, così come disposto dall'art.6 c.1 del D. Lgs. n. 141 del 01/08/2011: " <i>La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli artt.19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (..)</i> ", nonché che vi sarebbe stato un blocco normativo della contrattazione collettiva (dunque non risulterebbe vigente per le Pubbliche Amministrazioni la differenziazione in fasce retributive della retribuzione di risultato prevista dall'art. 189 c.2 e 3 e art.31 c.2 del D.lgs.n. 150/2009).	
	Ad ogni modo, ha sostenuto la difesa, l’Azienda sanitaria avrebbe provveduto, a seguito di contrattazione decentrata (cfr.	

	contratti decentrati del 10/12/2016 dell'Area Medico Veterinaria; del 15/02/2017 per l'Area P.T.A; del 09/03/2017 per l'Area Sanitaria non medica) a rimodulare (attività ormai sostanzialmente completata) la quantificazione dell'indennità di risultato in misura proporzionale al punteggio attribuito dal Nucleo di Valutazione a ciascun dirigente valutato. Essendo ormai stat effettuata una redistribuzione della retribuzione di risultato sulla base dei giudizi del Nucleo di valutazione, verrebbe a cadere, secondo la difesa, la contestazione circa la <i>“vanificazione dell'utilità per l'Asrem del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione remunerato dall'Azienda per complessivi E. 94.892,24”</i> .	
	Relativamente alla contestata (in particolare ai convenuti P. e M.) tardività della stipula degli accordi decentrati, la difesa ha richiamato le problematiche organizzative già compendiate e il complesso delle attività procedurali necessarie per la costituzione del fondo unico per il finanziamento della retribuzione di risultato (conclusesi con il provvedimento del D.G. ASREM n. 832 del 16/07/2012 che ha recepito le richieste di rettifica inoltrate dalla Struttura Commissariale), evidenziando l'impossibilità di procedere alla contrattazione decentrata in assenza di determinazione del fondo.	
	Con riguardo alla contestata inversione del procedimento di spesa (liquidazione- pagamento), la difesa ha sostenuto la sostanziale irrilevanza, ai fini della responsabilità amministrati-	

va, dello sfasamento temporale, peraltro di pochi giorni (funzionale, in tesi, a consentire il pagamento entro il 27 del mese).

Relativamente poi all'avvenuta liquidazione (provvedimento del D.G. ASREM n. 235 del 14/03/2014) in favore dei dirigenti dell'Area Medico-Veterinaria delle risorse disponibili quali residuo fondi ex art. 9 del CCNL del 06/05/2010 a titolo di retribuzione di risultato ex comma 4 dell'art. 50 del CCNL dell'08/06/2000 (con le modalità di cui alla contrattazione decentrata del 30/09/2013), la difesa ha nuovamente richiamato problematiche organizzative generali conseguenti all'accorpamento delle aziende sanitarie molisane, ha sostenuto la conformità a legge dei provvedimenti assunti, considerato che la spesa è stata contenuta nell'ambito dei residui (i fondi non spesi non costituiscono economie e non possono, per loro natura, esser liquidati nell'anno di riferimento), e ha evidenziato che, a seguito di contrattazione, si è riconosciuta (previa validazione del collegio sindacale) maggiore valenza alla produttività assicurata ai dirigenti che, sebbene non titolari di incarico dirigenziale, hanno comunque assicurato una prestazione di qualità (avvenuta verifica quinquennale di cui all'art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.), nonché ai dirigenti privi di incarico ma in possesso dei requisiti per ottenerlo (nella misura di una quota mensile di euro 200,00, pari al minimo previsto dalla contrattazione).

Inoltre, secondo la difesa, dette somme, anche se malamente

	distribuite, non potrebbero costituire danno per l'Azienda sanitaria, non potendo esser spese per finalità diverse.	
	Infine, anche per questa posta di danno, la difesa ha evidenziato che l'Asrem, previa contrattazione decentrata avvenuta in data 25/06/2018, con il provvedimento D.G. 425 del 10/08/2018 ha disposto la redistribuzione dei residui del fondo con conseguenti conguagli, provvedimento cui sarebbe stata data immediata esecuzione.	
	In diritto, la difesa ha innanzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero della somma di euro 94.892,24 (compensi corrisposti per l'anno 2012 ai componenti del Nucleo di Valutazione), in quanto, in tesi, pagati in epoca antecedente ai cinque anni precedenti l'invito a dedurre.	
	In secondo luogo, la difesa ha eccepito l'assenza del danno all'erario, non potendo le somme in tesi malamente attribuite esser destinate ad altro se non al pagamento dell'indennità di risultato e del residuo fondi ex art. 9 del CCNL).	
	In terzo luogo, la difesa ha eccepito l'assenza del nesso di causalità tra il presunto danno arrecato alle casse dell'ASREM e la condotta illecita, consistente, in tesi, nella distribuzione "a pioggia" dell'indennità di risultato, elemento sostanzialmente irrilevante, dovendosi per converso riconoscere un ruolo fondamentale alla mancata previa assegnazione di obiettivi da conseguire concretamente misurabili.	
	Inoltre, secondo la difesa, le attività del N.d.V. avrebbero inciso	

notevolmente sulla liquidazione ed erogazione della retribuzione accessoria interrompendo e recidendo detto nesso causale, costituendo anzi causa unica sopravvenuta, efficiente e determinante le conseguenze dannose o, quanto meno, da valutarsi in misura preponderante o superiore a quella dei convenuti.

Correlativamente, la difesa ha sostenuto la non riscontrabilità della colpa grave (in particolare, *ratione muneris*, per il direttore sanitario) quale conseguenza dell'apporto causale del N.d.V., non ricorrendo (in tesi) quell'inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri e la prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento in relazione alle modalità del fatto e all'atteggiamento soggettivo dell'autore, non potendo ritenersi sufficiente ad integrarla la mera violazione di legge o di regole di buona amministrazione (Sez. Abruzzo, 18/3/2011, n. 104 ed altre), peraltro nella specie preceduta dall'accordo raggiunto con le OO.SS.

In via subordinata, la difesa ha contestato l'errata ripartizione del danno, con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del N.d.V., cui sarebbe riconducibile l'intero o parte prevalente del danno in quanto, in assenza della sua valutazione (sarebbe stato loro dovere non effettuarle, ove avessero constatato la mancata assegnazione degli obiettivi di performance), l'Azienda non avrebbe potuto disporre le erogazioni contestate.

In gradato subordinate, i convenuti hanno invocato l'esercizio del

	potere di riduzione dell'addebito per le notorie difficili condi-	
	zioni congiunturali in cui si sono trovati ad operare, confer-	
	mando le conclusioni già rassegnate in fase preprocessuale,	
	con favorevole regolazione di spese, diritti e onorari di giudizio.	
	All'udienza del giorno 11 luglio 2019, dopo la relazione del ma-	
	gistrato relatore, il PM, in replica alle eccezioni pregiudiziali	
	formulate, ne contesta la fondatezza, sia riguardo alla genericità	
	che ai successivi tentativi di arbitrario frazionamento, su cui	
	richiama la sentenza n. 16/'19 del Collegio che ha respinto tale	
	eccezione e da ultimo, in riferimento all'eccezione di difetto	
	di <i>notitia damni</i> specifica e concreta, sottolinea come la legge n.	
	68/2001 attribuisca al Corpo della Guardia di Finanza specifici	
	poteri anche in materia di polizia erariale.	
	Nel merito, il PM si riporta all'atto di citazione.	
	L'Avv. Scarano deduce che per la seconda voce di danno, rela-	
	tiva alla distribuzione del residuo fondo di posizione alla Diri-	
	genza medico - veterinaria per l'anno 2011, essendo stata la	
	contestazione limitata alla distribuzione a pioggia di detto resi-	
	duo fondo, il criterio di distribuzione dello stesso vada rinvenu-	
	to esclusivamente nel dato oggettivo del risultato numerico	
	conseguito da ciascun dirigente sanitario a seguito del proce-	
	dimento valutativo compiuto dal Nucleo di Valutazione, pre-	
	scindendo dalle fasi procedurali che sono a monte di dette	
	valutazioni e, quindi, prescindendo dalla preventiva assegna-	
	zione e fissazione degli obiettivi.	

	L'Avv. Scarano deposita in udienza un attestato prot. n.	
	63322/2019 del 10/07/2019.	
	Il PM non si oppone al deposito.	
	L'Avv. Scarano, nel merito, sviluppa le argomentazioni di cui	
	agli scritti defensionali, confermandone le ivi rassegnate con-	
	clusioni.	
	L'Avv. Papa ripropone e sviluppa le argomentazioni di cui alla	
	memoria difensiva, confermando le conclusioni ivi rassegnate.	
	In sede di replica, il PM confuta le argomentazioni delle difese	
	e conferma il contenuto dell'atto di citazione..	
	DIRITTO	
	[1] In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità	
	dell'atto di citazione per ritenuta violazione dell'art.51 del codi-	
	ce di giustizia contabile, avanzata dall'avv. Scarano per conto	
	dei suoi assistiti, in quanto non vi sarebbe stata una previa	
	specificata e concreta notizia di danno erariale, avendo la Guar-	
	dia di Finanza effettuato "un'autonoma attività investigativa",	
	come espressamente riconosciuto nella comunicazione prot.	
	72069/2017.	
	In proposito, appare opportuno premettere che i primi due	
	commi del citato art. 51 così recitano:	
	<i>“1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’a-</i>	
	<i>dozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione era-</i>	
	<i>riale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte</i>	
	<i>salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.</i>	
		40

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati”.

Ai fini della corretta interpretazione di tali norme, pare utile riportare alcuni significativi passi della giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte formatasi in merito alla corrispondente normativa precedente (cfr. : sent n. 12/QM/2011): ““Il significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, recata dall’art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L’espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo genera-

lizzato””.

Inoltre, le SS.RR. hanno specificato che ““per “fattispecie direttamente sanzionate dalla legge” devono intendersi quelle in cui non soltanto è prevista una sanzione pecuniaria come conseguenza dell’accertamento di responsabilità amministrativa, ma in cui la norma definisce altresì l’automatica determinazione del danno, mentre va escluso che possano rientrarvi le ipotesi in cui la legge si limiti a prevedere che una certa fattispecie “determina responsabilità erariale”, o espressioni simili. In ipotesi di fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, di cui sopra, pur escludendosi la sanzione di nullità ex art. 17, cit., in quanto l’attività istruttoria è legittimata direttamente dalla legge, restano fermi i principi fissati dalla Corte costituzionale.

Ulteriore corollario di tale criterio interpretativo è che nell’ipotesi in cui è la legge stessa a imporre un obbligo di comunicazione al PM contabile, quest’ultimo resta abilitato a compiere accertamenti istruttori, tale essendo la ratio di simili prescrizioni legislative, non superate dall’art. 17 medesimo””.

Orbene, con riguardo al caso di specie, la *notitia damni* è consistita nella trasmissione alla Procura contabile, da parte della Guardia di Finanza, degli esiti di attività investigativa legittimamente svolta dal Corpo ai sensi del d. lgs. n. 68/2001, evidentemente costituente “specifica e concreta notizia di danno” ex art. 51 del codice di giustizia contabile, se non addirittura fonte privilegiata, considerate le funzioni riconosciute dalla

	legge alla Guardia di Finanza (di polizia economico - finanziaria, anche erariale), di acquisizione di notizie di danno per le	
	Procure regionali della Corte dei Conti.	
	Peraltro, la disposizione di legge in questione non impone affatto alla Procura e al Giudice contabile una sorta di verifica dell'origine prima della notizia di danno (con <i>inspectio quasi ad infinitum</i> , ovvero, per così dire, una verifica della notizia della notizia) che sia pervenuta da soggetti pubblici o privati, tanto	
	più (ma non solo) ove proveniente da un Corpo di Polizia dello Stato nel legittimo esercizio delle sue funzioni.	
	D'altra parte, la Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 68/2001, assolve istituzionalmente ai compiti non soltanto di prevenzione e di repressione ma anche di "ricerca" (del resto, in ogni settore di polizia, le Forze dell'ordine compiono attività anche d'iniziativa) delle violazioni in materia di (tra l'altro) "risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa".	
	Peraltro, nella specie, la suddetta relazione costituente notizia di danno dà conto della circostanza che l'attività svolta con riguardo al caso di specie (retribuzioni di risultato 2011) fa seguito a precedenti accertamenti, su delega della Procura regionale, eseguiti con riguardo alla medesima componente retributiva in riferimento alle annualità 2009 e 2010; cosicchè l'attività di ricerca delle violazioni (in tesi) perpetrate nel 2011 risulta	

	evidentemente non solo legittima ex d. lgs. n. 68/2001 ma del	
	tutto logica e conseguente rispetto ai pregressi accertamenti ef-	
	fettuati.	
	L'eccezione difensiva di nullità dell'atto di citazione ex art. 51	
	del codice del processo contabile non pare dunque meritevole	
	di accoglimento.	
	[2] Sempre in via preliminare, occorre esaminare la già riferita	
	eccezione, avanzata dall'avv. Papa per conto dei suoi assistiti,	
	di nullità dell'atto di citazione per genericità, ovvero in quanto	
	non si comprenderebbe come le irregolarità dell'articolato pro-	
	cedimento in questione potessero esser imputate a chi fosse	
	intervenuto soltanto in sede di liquidazione delle competenze.	
	In proposito, giova evidenziare come l'attuale disciplina dettata	
	dal codice di giustizia contabile abbia in buona sostanza rece-	
	pito quanto già previsto dal previgente regolamento di proce-	
	dura (R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, con particolare riguardo	
	per gli articoli 1, 3 e 45), integrato dal richiamo (art. 26 del re-	
	golamento) alla disciplina processual-civilistica.	
	A quest'ultimo proposito, peraltro, la Giurisprudenza della Su-	
	prema Corte (<i>ex multis</i> , Corte di Cass. SS.UU. civ., 22 maggio	
	2012, n. 8077/12, id. Sez. III civ., 21 novembre 2008, n.	
	27670/08) si è condivisibilmente attestata su posizioni inter-	
	pretative restrittive del disposto dell'art. 164 c.p.c., ritenendo	
	che "...la nullità della citazione si produce, a norma dell'art.	
	164, quarto comma, del cod. proc. civ., solo quando il petitum	

	<p>sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure</p>	
	<p>quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la</p>	
	<p>ragione della domanda", non senza puntualizzare come, in se-</p>	
	<p>de di scrutinio di conformità della domanda al modello legal-</p>	
	<p>mente tipico, "...l'identificazione dell'oggetto della domanda va</p>	
	<p>peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni</p>	
	<p>contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allega-</p>	
	<p>ti, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto</p>	
	<p>scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto".</p>	
	<p>Ad ogni modo, in proposito l'art. 86 del d. lgs. n. 174/2016,</p>	
	<p>dopo avere analiticamente elencato i contenuti dell'atto intro-</p>	
	<p>duttivo del giudizio, si limita a comminare la nullità dell'atto di</p>	
	<p>citazione solo allorquando (comma 3) "è omessa o risulta asso-</p>	
	<p>lutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della</p>	
	<p>lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministe-</p>	
	<p>ro", nonché ove (comma 6) sia "omesso o risulta assolutamente</p>	
	<p>incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c) (l'individua-</p>	
	<p>zione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri</p>	
	<p>per la sua determinazione, n.d.r.) ovvero se manca l'esposizio-</p>	
	<p>ne dei fatti di cui al comma 2, lettera e) (ovvero: "l'esposizione</p>	
	<p>dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli</p>	
	<p>elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le</p>	
	<p>relative conclusioni; n.d.r.), aggiungendo (comma 7) che, nelle</p>	
	<p>ipotesi di nullità indicate dal suddetto comma 6, "Il giudice, ri-</p>	
	<p>levata la nullità ..., fissa al pubblico ministero un termine pe-</p>	

	rentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costi-	
	tuito, per integrare la domanda".	
	Con riferimento al caso di specie, il Collegio osserva come non	
	possa evidentemente sostenersi che l'atto introduttivo del pre-	
	sente giudizio sia indeterminato, avendo la parte pubblica	
	compiutamente descritto gli elementi costitutivi dell'illecito	
	contestato, specificando altresì le ragioni del coinvolgimento	
	dei soggetti sottoscrittori dei provvedimenti di liquidazione	
	(pag. 24, 25, 61 e ss.)	
	Pertanto, l'atto di citazione deve ritenersi immune dal denun-	
	ciato vizio di nullità dell' <i>editio actionis</i> .	
	[3] Sempre in via preliminare, deve analogamente rilevarsi l'in-	
	fondatezza dell'eccezione d'inaffidabilità/improponibilità	
	dell'atto di citazione, sollevata dall'avv. Scarano ma altresì rile-	
	vabile d'ufficio, per presunta parcellizzazione o frazionamento	
	del danno contestato.	
	Il Collegio, in proposito, rileva che, contrariamente alle ipotesi	
	accertate nei precedenti giurisprudenziali menzionati dal di-	
	fensore (sentenze n. 24 e n. 39 del 2017), il giudizio in esame,	
	pur avendo in comune con altri giudizi (incardinati dinanzi alla	
	Sezione per analoghe fattispecie concernenti ulteriori ipotesi di	
	riconoscimento di retribuzione di risultato relative a diverse	
	annualità), la sostanziale sovrapposibilità della <i>causa petendi</i>	
	quale elemento di identificazione dell'azione, differisce, però,	
	oltre che, almeno in parte, per i soggetti convenuti, soprattutto	
		46

per il *petitum*, concernendo diritti risarcitori, atti e un periodo

di tempo (annualità) del tutto diversi e distinti dagli altri giudizi che sono stati o saranno separatamente esaminati.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la pluralità di domande proposte dalla Procura non può certo tradursi in un'artificiosa o arbitraria "segmentazione processuale", violativa dei principi di correttezza e di buona fede intercorrenti tra le parti anche nella fase processuale (Cass., Sez. VI Civ., n. 21318/2015 e, soprattutto, SS.UU. n. 23726/2007, n. 26961/2009 e n. 4090/2017; C.d.c., Sez. I App. n. 295/2017; Sez. Lazio, n. 187/2017).

Deve anzi escludersi il lamentato "frazionamento", non ricorrendo un singolo o unico diritto di credito risarcitorio, ma tanti diritti ontologicamente distinti ed autonomi, tanto più avuto riguardo alla fisiologica articolazione per annualità della retribuzione di risultato.

[4] Ancora in via preliminare, ma di merito, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale, avanzata dall'avv. Scarano nella memoria di costituzione in giudizio, relativamente ai compensi (euro 94.892,24) corrisposti per l'anno 2012 ai componenti del Nucleo di Valutazione, in quanto, in tesi, pagati in epoca antecedente ai cinque anni precedenti l'invito a dedurre.

In proposito, premesso che il *dies a quo* del termine prescrizione dev'essere individuato nel *tempus* dell'effettivo pagamento

	(nella specie avvenuto con cedolini mensili) e considerato che	
	l'invito a dedurre (primo atto interruttivo, stando alla docu-	
	mentazione versata in atti) risulta notificato a tutti i convenuti	
	in date comprese tra il 29 novembre e il 15.12.2017, l'eccezio-	
	ne dev'essere parzialmente accolta, risultando in definitiva	
	prescritte quasi tutte le mensilità, ad eccezione di quella di di-	
	cembre 2010, pari complessivamente ad euro 15.733,32 (euro	
	5.716,66 erogati al componente Maggiani Stefano, euro	
	6.250,00 erogati al componente Pasquale Pietro, ed euro	
	3.766,66 pagati al componente Valletta Franco).	
	[5] Sempre in via preliminare, occorre rigettare l'istanza di in-	
	tegrazione del contraddittorio nei riguardi dei componenti del	
	nucleo di valutazione, avanzata dall'avv. Scarano nella memo-	
	ria di costituzione.	
	In proposito, l'ormai consolidata giurisprudenza contabile (da	
	ultimo, Sez. I app., n. 290/2016; v. anche, <i>ex aliis</i> , Sez. I app.,	
	n. 356 del 2012; Sez. II app., nn. 417 e 614 del 2011; Sez. III	
	app., n. 303 del 2012), già precedentemente all'entrata in vigo-	
	re del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), ha evi-	
	denziato come l'obbligazione risarcitoria del danno erariale, in	
	particolare a seguito delle innovazioni legislative di cui all'art.	
	1 della legge n. 20 del 1994, abbia natura, di norma, personale	
	e parziaria, cosicché nel giudizio amministrativo-contabile non	
	ricorre di regola un litisconsorzio necessario tra i possibili sog-	
	getti passivi dell'azione di responsabilità, bensì esclusivamente	

un litisconsorzio facoltativo (artt.103 e 107 c.p.c.), fatte salve ipotesi marginali, collegate ad obbligazioni indivisibili ovvero implicanti il vincolo della solidarietà in ragione dell'impossibilità di frazionamento della prestazione, (cfr: in termini Sezione Centr. I 20 gennaio 1998 n. 15/A e, più recentemente, Sez. II Centr. App., n. 454/2016; Sez. Lazio n. 362/2013; Sezione Lombardia nn. 97 e 98/2016).

Detto orientamento giurisprudenziale risulta peraltro ormai sostanzialmente positivizzato dall'art. 83 del codice di giustizia contabile, a norma del quale *“1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata*

valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67".

Orbene, nella specie, il Collegio non può che fare applicazione del menzionato divieto di integrazione del contraddittorio *iussu iudicis*, tanto più avuto riguardo all'insussistenza, relativamente alla fattispecie in esame e con riguardo ai soggetti invocati quali concorrenti, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ferma ovviamente rimanendo la possibilità di valutare l'apporto di eventuali ulteriori soggetti concorrenti in sede di determinazione del danno risarcibile.

[6] Esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali, è possibile ora esaminare nel merito la vicenda *sub iudice*, muovendo da una preliminare ricostruzione della disciplina *pro tempore* vigente.

In proposito, occorre evidentemente richiamare i principi generali dell'ordinamento posti dalle norme riformatrici del pubblico impiego, attività avviata negli anni '90 con la legge delega n. 421/92, tra le quali rientrano l'art. 3 del d. lgs. n. 29/1993 e s.m. e i. e gli artt. 14 e 4 del d. lgs n. 165/2001 (T.U.). Quest'ultima norma primaria, in particolare, demanda agli or-

	gani di governo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-	
	amministrativo delle PP.AA. la definizione degli obiettivi e dei	
	programmi da attuare e con successivo D.M. - per le Ammini-	
	strazioni dello Stato - o con provvedimenti emessi dai rispettivi	
	organi di governo - per le altre Amministrazioni - la graduazio-	
	ne delle funzioni e delle responsabilità ai fini della definizione	
	del trattamento economico accessorio (art. 24 del D. Lgs. n.	
	29/93, poi confluito nell'art. 24 del D. Lgs. 165/2001, anche	
	nel testo novellato dal D. Lgs. n. 150/2009 in vigore dal	
	15/11/2009).	
	In particolare, il menzionato art. 24 espressamente prevede la	
	necessaria correlazione della retribuzione accessoria "ai risul-	
	tati conseguiti".	
	A tal fine è previsto che il trattamento economico del personale	
	dirigenziale sia determinato dai contratti collettivi riguardanti	
	le aree di contrattazione (privatizzazione e delegificazione) e si	
	strutturati in trattamento fondamentale ed accessorio (composto	
	da diverse voci), nel rispetto delle disposizioni riguardanti il	
	rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. rivestenti carat-	
	tere imperativo e pur trovando detti rapporti di pubblico im-	
	piego la propria ordinaria fonte regolatrice nelle disposizioni di	
	diritto privato (art. 2, co. 2, e 3 D. Lgs. n. 165/2001).	
	In particolare, l'art. 45 del T.U. sul pubblico impiego (nel testo	
	<i>pro tempore</i> vigente) prevede che "i contratti collettivi defini-	
	scono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trat-	

	tamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale ...", e che "I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori".	
	In proposito, come noto, la riforma organica della dirigenza, iniziata nel 1993 e modificata più volte fino al 2001, ha comportato una profonda trasformazione della dirigenza pubblica, sottoposta ad un sistema di verifiche e di valutazione della prestazione dirigenziale, ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del D., Lgs 30/7/1999, n. 286, individuando nel Nucleo di Valutazione l'organismo collegiale preposto, disciplinandone il funzionamento, fissando i criteri generali e le finalità stesse del controllo (art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n.470/93, abrogato dall'art. 10, co. 2, D. Lgs. n. 286/1999).	
	Il Collegio rileva che il nuovo ruolo attribuito alla dirigenza pubblica (rapporto di direzione), nel cui ambito assume un ruolo decisivo il processo valutativo, è stato introdotto dai decreti legislativi n. 80 e n. 347 del 1998, che ha anche impresso un progressivo passaggio ad un sistema di retribuzione per risultati in quanto ritenuto più rispondente a soddisfare esigenze di migliore organizzazione del lavoro e di qualità-quantità delle prestazioni erogate al pubblico in un'ottica di efficientamento, di produttività e di trasparenza degli uffici pubblici (art. 97 Cost.).	
	Del resto, anche la legge regionale del Molise n. 10/2010 pre-	
		52

	vede (art. 15, comma 7) che "ai fini del trattamento retributivo	
	accessorio le funzioni dirigenziali sono valutate in rapporto	
	all'entità e qualità degli incarichi rivestiti e dei risultati conse-	
	gniti".	
	Quanto alla contrattazione collettiva relativa all'intera dirigen-	
	za sanitaria dei diversi ruoli o aree, medica e veterinaria, non	
	medica e STPA, occorre evidenziare la previsione relativa al	
	fondo per la retribuzione di risultato, destinato a promuovere il	
	miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la	
	realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, fi-	
	nalizzati al conseguimento di più elevati o implementati livelli	
	di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituziona-	
	li (per tutti, v. artt. 61, 62, 63 e 65 CCNL 1994/1997, sotto-	
	scritto il 5/12/1996, alle cui disposizioni rinviano: gli artt. 47	
	e 52 CCNL 1996-2001; il CCNL 8 giugno 2000, in particolare	
	artt. 52 e 53; gli artt. 25 e ss. e, principalmente l'art. 27, co. 2	
	e 3, CCNL 2002-2005, e successive conferme ed integrazioni;	
	es., art. 11 del CCNL 5 luglio 2006; artt. 27 del CCNL	
	17/10/2008 e art. 10 del CCNL 6/5/2010, ecc...).	
	Al fine di assecondare il conseguimento di detti obiettivi, è sta-	
	to previsto dalle disposizioni della contrattazione collettiva, ma	
	anche dai singoli atti aziendali, un composito procedimento,	
	articolato in diverse fasi: la programmazione aziendale con la	
	quale la Direzione strategica concorda gli obiettivi, strategici e	
	gestionali, cui tutti i dirigenti (e dipendenti) debbono far riferi-	

	mento; la definizione da parte di ogni centro di responsabilità	
	(Unità Operativa) degli obiettivi specifici coerenti con quelli	
	aziendali; l'assegnazione "dei pesi differenziali", in modo che a	
	seconda degli obiettivi definiti venga attribuita una quota in re-	
	lazione alle esigenze annuali di gestione; l'indicazione, da parte	
	del responsabile della singola U.O., del punteggio individuale	
	che tenga conto dei differenti apporti alla produttività	
	dell' <i>equipe</i> ; la valutazione, da parte degli organi di valutazione,	
	dei risultati raggiunti e, infine, la distribuzione degli incentivi.	
	Peraltro, occorre in proposito rilevare come la fondamentale	
	esigenza di valutazione dei risultati gestionali (le c.d. <i>perfor-</i>	
	<i>mances</i> ; cfr: art. 8 del d. lgs. n. 150/2009) sia stata progressi-	
	vamente implementata nella contrattazione collettiva, in coe-	
	renza con i principi dettati dal d. lgs. n. 286/1999.	
	In particolare, il CCNL - parte normativa- 2002/2005 dirigenza	
	medico-veterinaria, agli articoli 25 e ss. (in senso analogo	
	CCNL ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo	
	del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio	
	2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003), ha più	
	compiutamente diversificato il controllo relativo all'incarico di-	
	rigenziale conferito (da effettuarsi normalmente alla sua sca-	
	denza) da quello "annuale: a) dei risultati di gestione del diri-	
	gente di struttura complessa e di struttura semplice; b) dei ri-	
	sultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi af-	
	fidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risul-	

	tato", affidandoli ad organi diversi, ovvero rispettivamente il	
	Collegio tecnico e il Nucleo di valutazione, nel giudizio del qua-	
	le assume un ruolo dominante il riscontro de "_b) il raggiungi-	
	mento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espres-	
	samente affidati".	
	Detto processo di valorizzazione, in particolare per le qualifiche	
	dirigenziali, della gestione per obiettivi risulta altresì ulterior-	
	mente accentuato nell'ambito del CCNL, area medico-	
	veterinaria, per il quadriennio normativo 2006-2009 (In senso	
	analogo il CCNL per i ruoli sanitario, professionale, tecnico ed	
	amministrativo), in cui l'obiettivo gestionale viene più incisi-	
	vamente impresiosito dal riferimento alla qualità dei servizi sa-	
	nitari resi alla collettività e alla soddisfazione degli utenti.	
	In particolare, l'art. 8 del menzionato CCNL della dirigenza	
	medico veterinaria prevede significativamente che "Nell'ottica	
	di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia	
	ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istitu-	
	zionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati	
	sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e	
	sulla verifica della <u>qualità dei servizi sanitari e delle funzioni</u>	
	<u>assistenziali</u> , realizzando in particolare la più ampia valorizza-	
	zione della funzione dirigenziale".	
	Correlativamente, il successivo articolo 9, rubricato "principi	
	della valutazione", prevede che "La valutazione dei dirigenti co-	
	stituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è	

	diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno	
	per il conseguimento di più elevati livelli di risultato	
	dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli	
	utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi pre-	
	fissati".	
	Detto profilo è stato quindi ulteriormente implementato con il	
	successivo CCNL della dirigenza medico-sanitaria (in senso	
	analogo anche quello per i ruoli sanitario, professionale, tecni-	
	co ed amministrativo) biennio economico 2008-2009, che ha	
	previsto (art. 13) che "Al fine di dare maggiore impulso ai pro-	
	cessi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti	
	programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi ri-	
	volti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adegua-	
	tezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di	
	una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esi-	
	genze del cittadino	
	Infine, occorre evidenziare che il regolamento aziendale (Asrem	
	Molise) di valutazione del personale con incarico dirigenziale e	
	per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con	
	provvedimento del Direttore Generale nr. 943 del 25.06.2009,	
	all'art. 7 ha disegnato una puntuale disciplina del procedimen-	
	to di assegnazione degli obiettivi di risultato, prevedendo che	
	essi debbano essere coerenti con il processo di pianificazione e	
	programmazione aziendale, nonché con il piano sanitario re-	
	gionale, che abbiano la caratteristiche di conseguibilità, indivi-	

dualità e misurabilità, che debba esserci una fase di previa negoziazione tra la direzione generale e i dirigenti e che la scheda degli obiettivi, concordata in sede di negoziazione, sia sottoscritta, al termine di un colloquio, sia dalla Direzione generale che dal singolo dirigente.

Orbene, alla luce del composito quadro normativo *pro tempore* vigente, con particolare riferimento al disposto degli articoli 45 (già richiamato) e 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e alla menzionata disciplina contrattuale-collettiva e aziendale, risulta evidente che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa che ritenersi inscindibilmente correlata (cfr. art. 65 del menzionato CCNL) per un verso alla previa definizione concordata, ad inizio dell'anno, di obiettivi gestionali di *performances* misurabili, nonché, sotto correlato profilo, alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei medesimi, nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento, totale o parziale, del risultato.

Si tratta peraltro di esito interpretativo ormai consolidato sia nella giurisprudenza contabile (*ex pluribus*: Sez. Giur. Basilicata, n. 30/2015; Sez. Veneto. n. 54/2016; Sez. Campania, 19/3/2015, n. 280 e Sez. II Centr. n. 387/2014) che della Corte di Cassazione (per tutte, Cass., Sez. L. n. 11916/2011; Cass., Sez. L. n. 9392/2017 e n. 14949/2015)

La giurisprudenza ha in particolare argomentato che la mancata previa programmazione degli obiettivi e la mancata verifica del loro conseguimento da parte del nucleo di valutazione determina un'illecita erogazione "a pioggia" dell'incentivo che manifesta *"con immediatezza il palese contrasto con le finalità incentivanti che rappresentano il fondamento logico stesso della "retribuzione di risultato"* (cfr. Sezione Lombardia, sentenza n. 457/2008, richiamata in Sez. Calabria, n. 46/2016), non correlandosi ad una prestazione sinallagmatica (Sez. II App., n. 298/2012 e n. 241/2018).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha sottolineato la necessità di osservare la procedura prevista in materia, essendo evidente come non sia ipotizzabile l'assegnazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento ora per allora, *a posteriori* o con ricostruzione valutativa postuma (cfr. Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2015, n. 472; sez. VI, 14 gennaio 2009 n. 131 e sez. V, 20 agosto 2008 n. 3977).

Con riguardo al caso di specie, l'Asrem, con provvedimenti del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P. - su proposta del funzionario proponente, sig.ra Luciana Manocchio - nr. 543 (all. 3), datato 21.12.2012, nr. 544 (all. 4) e nr. 545 (all. 5) datati 24.12.2012, ha proceduto alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2011, a titolo di acconto, rispettivamente, per l'Area Dirigenza MedicoVeterinaria, Area PTA e Area Medica non Sanitaria.

Il saldo della retribuzione di risultato anno 2011 è stato liquidato con i seguenti provvedimenti: nr. 650 in data 30.06.2014 (all. 6) del Direttore Generale, Dr. A. P. - su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P., su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa G. T. e del Direttore Sanitario, Dr. G. P., per la Dirigenza P.T.A - nr. 39 in data 18.07.2014 del Commissario Straordinario, Dr. G. F. - su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P., su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa G. T. e del Direttore Sanitario, Dr. G. P., per la Dirigenza Medico/Veterinaria - infine, nr. 679 in data 02.10.2015 (all. 8) del Direttore Generale, Avv. M. P., su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa L. P., su parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dr. B. R. e del Direttore Sanitario, Dott.ssa G. A., per la Dirigenza Sanitaria non Medica.

In detti provvedimenti di liquidazione si legge la seguente affermazione: *"preso atto che nell'anno 2011 ai Dirigenti titolari di Struttura Complessa e di Struttura Semplice V.D. (valenza dipartimentale, n.d.r.) sono stati conferiti obiettivi specifici, oltre quelli istituzionali e quelli concernenti il Piano di Rientro ..."*.

Tuttavia, come già rilevato dalla Guardia di Finanza, nè l'attività investigativa svolta nè le attività difensive dispiegate dalle difese hanno consentito di acquisire la documentazione inerente alla previa assegnazione di obiettivi di *performances* ai sin-

goli dirigenti, poi beneficiari della retribuzione di posizione.

In proposito, come già accennato, il Regolamento per la valutazione del personale con incarico dirigenziale e per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con provvedimento del Direttore Generale nr. 943 del 25 .06.2009, all'art. 7 - Assegnazione degli obiettivi di risultato, stabiliva: " 1. *La Direzione Generale, all'inizio di ogni anno, tenendo conto delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dall'Azienda nell'ambito del processo di pianificazione e programmazione, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni del Piano Sanitario Regionale assegna, dopo averli concordati, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascun dirigente, da un minimo di tre ad un massimo di sette obiettivi sulla base dei quali i dirigenti medesimi saranno valutati. 2. I predetti obiettivi. che devono essere concreti, raggiungibili, individuali e misurabili. sono oggetto di specifica negoziazione tra dirigente e la Direzione Generale. 3. A tal fine quest'ultima propone il piano di fattibilità con la scheda di assegnazione degli obiettivi che, al termine di uno specifico colloquio, sarà sottoscritta da entrambe le parti".* Attività di cui non risulta agli atti alcuna documentazione.

Inoltre, l'inosservanza della suddetta disposizione regolamentare (e, più in generale, della disciplina *pro tempore* vigente in materia) risulta altresì indirettamente confermata da quanto dichiarato alla Guardia di Finanza dal dott. P. P., presidente del Nucleo di valutazione, secondo cui "*Gli obiettivi riportati nel-*

le schede di valutazione sono stati comunicati per le vie brevi dalla direzione generale, ad eccezione della dirigenza amministrativa".

Inoltre, a testimonianza dell'anomalia (conseguente alle espresse criticità nell'individuazione/assegnazione degli obiettivi) della valutazione effettuata dal nucleo, nella relazione dell'organo sul 2011 (all. n. 16 dell'informativa della GDF) si legge: *"Gli obiettivi proposti dal Nucleo sono stati elaborati dalla Direzione sanitaria che, certamente, ha tenuto conto delle normative vigenti e delle situazioni imposte dalla politica di risanamento".*

Solo per la Dirigenza amministrativa, infatti, è stato rinvenuto un provvedimento prot. n. 1762 del 22/11/2011 (dunque datato a fine esercizio; si veda giurisprudenza già richiamata in materia di individuazione postuma degli obiettivi), a firma del direttore amministrativo e avente ad oggetto "Pianificazione strategica aziendale. Assegnazione obiettivi dirigenza amministrativa anni 2011/2012", nel quale "si fa seguito ai ripetuti incontri tenuti dalla scrivente Direzione con le S.S..LL. nei quali sono stati partecipati i contenuti dei programmi operativi 2010-2011 e 2012 in relazione ai quali le azioni e gli interventi riguardanti le diverse Aree della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale di questa Azienda sono stati condivisi e hanno costituito obiettivi specificiA seguito dei numerosi incontri tenuti da questa Direzione Amministrativa con le S.S..LL. per l'attuazione del Piano di rientro, per l'anno 2011 le

azioni e gli interventi posti in essere, previo confronto e condivisione, hanno avuto valenza di obiettivi specifici di funzionamento dei servizi cui le S.S. LL. sono preposte ... segue elencazione di obiettivi".

Inoltre, negli stessi verbali datati 11/12/2012 relativi alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, si afferma "premessso che allo stato non è ancora in essere un sistema per la valutazione per la dirigenza, salvo per la dirigenza ex di secondo livello", la dottoressa Lucci "sollecita l'amministrazione a procedere in tempi brevi ad istituire un sistema di valutazione della dirigenza tutta" e la dott. P. "precisa che nel mese di dicembre si procederà *al pagamento dell'80% del fondo di risultato anno 2011 tenendo conto dei criteri di cui al provvedimento 988 del 15.07.2011*", quindi con le stesse modalità del 2009, anno nel quale, non essendo stati concordati e assegnati gli obiettivi, la retribuzione di risultato è stata corrisposta in quote non differenziate a tutto il personale dipendente, salvo decurtazioni per fattispecie particolari.

Sulla base dell'esame della documentazione, ha dunque trovato sostanziale conferma, secondo il prudente apprezzamento del Collegio (art. 95 c.g.c e art.116 c.p.c.), l'addebito di parte attrice, secondo cui l'Asrem, in difformità da quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della regolamentazione aziendale già richiamate, pur non avendo proceduto alla fisiologica attività di individuazione/contrattazione degli obiettivi di per-

formances, ha proceduto a riconoscere la retribuzione di risultato (fondo compreso).

Anche con riguardo alla dirigenza amministrativa, l'unico provvedimento rinvenuto di individuazione degli obiettivi, peraltro adottato senza che risulti seguito il procedimento previsto dal regolamento aziendale, è stato posto in essere soltanto a fine esercizio (22/11/2011), e dunque sostanzialmente a posteriori, così tradendo la necessaria funzione incentivante cui l'istituto della retribuzione di risultato si presenta normativamente e logicamente preordinato.

Quanto alle modalità di erogazione, dall'esame degli atti emerge innanzitutto che l'acconto (pari all'80% dell'importo complessivo) è stato corrisposto indistintamente a tutti i dipendenti interessati, anche non titolari di incarichi dirigenziali (salvo decurtazioni per assenze dal servizio, per dipendenti comandati presso altri enti ove percepiscono analoga retribuzione di risultato e per dipendenti a rapporto non esclusivo), così come emerge dal tenore dei provvedimenti di liquidazione.

Relativamente al saldo (pari al restante 20%), la retribuzione di risultato è stata liquidata sulla base del punteggio minimo (60/100) attribuito (fatti salvi i soggetti sottoposti a provvedimento disciplinare) dal Nucleo di Valutazione a ciascun Dirigente titolare di U.O.C. e U.O.S a V.O., nonché, per i dirigenti non titolari dei suindicati incarichi, in misura pari al punteggio conferito al Direttore dell'U.O.C. cui gli stessi risultano asse-

	gnati.	
	In proposito, fermo restando quanto già argomentato in tema di individuazione/assegnazione degli obiettivi, si evidenzia altresì che la retribuzione di risultato è stata, dunque, attribuita in misura non coerente con i giudizi espressi dal Nucleo di valutazione, frustrandone in tal modo la pur residua (tenuto conto delle delineate criticità nell'assegnazione degli obiettivi) utilità.	
	Peraltro, dall'esame delle schede di valutazione, pur differenziate tra dirigenza sanitaria e amministrativa, emerge che, come evidenziato dalla Procura regionale, gli obiettivi in esse illustrati sono rivolti essenzialmente alla valutazione delle capacità manageriali del dirigente più che alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performances, al cui raggiungimento è invece esclusivamente condizionata l'erogazione dell'indennità di risultato e/o di produttività (art. 64, co. 1 cit., CCNL 1994-1997).	
	Con riguardo al Fondo ex art. 50, comma 4 del CCNL dell'08/06/2000, l'Asrem, con provvedimento n. 235 del 13/3/2014, ha proceduto alla liquidazione in favore dei dirigenti dell'Area Medico- Veterinaria delle risorse disponibili.	
	Per quanto riguarda le somme per il 2011, pari ad euro 2.228.107,23, le somme sono state liquidate, per come si legge nel menzionato provvedimento n. 235/2014, con le seguenti modalità:	
		64

"attribuire la somma lorda di € 200, 00 per tredici mensilità a tutti i Dirigenti Medici/Veterinari in servizio a tempo indeterminato nell'anno 2010, ai quali non sia stato conferito alcun incarico dirigenziale ex artt. 56, 57 letta) CCNL 05/12/1996 s. s. ";
... "distribuire il residuo del Fondi con le medesime modalità adottate per la liquidazione della retribuzione di risultato anno 2011 ...".

Tenuto conto di ciò, la Procura ha sostanzialmente richiamato (in sede di udienza, l'avv. Scarano ha sostenuto che l'atto di citazione abbia soltanto richiamato l'imputazione a pioggia delle somme e non già la mancata assegnazione previa degli obiettivi, ma il tenore complessivo dell'atto introduttivo depone per la sostanziale trasposizione al fondo dell'imputazione relativa alla retribuzione di risultato) le argomentazioni già sostenute a proposito della retribuzione di risultato.

In proposito, le descritte criticità del sistema di erogazione della retribuzione di risultato (cui rimanda *per relationem* il menzionato provvedimento n. 235/2014) rendono evidente l'irragionevolezza, prima che l'illiceità, della descritta liquidazione delle suddette somme, ulteriormente aggravata dalla distribuzione a pioggia di euro 200,00 per tredici mensilità a tutti i Dirigenti Medici/Veterinari in servizio a tempo indeterminato nell'anno 2010.

Peraltro, come evidenziato dalla Guardia di Finanza a seguito di esame dei cedolini relativi al dicembre 2013, i dirigenti

	dell'Area Medico - Veterinaria hanno conseguito, a titolo di in-	
	dennità di risultato derivante dal residuo del fondo in questio-	
	ne, sostanzialmente, l'analogo importo pari a € 2.018,29 ed a €	
	4.618,29 (l'aumento è motivato dall'attribuzione di € 200,00	
	per tredici mensilità a tutti i dirigenti medici - veterinari in	
	servizio nell'anno 2011 ed in possesso, nel medesimo anno, di	
	un'anzianità a tempo indeterminato nel SSN pari o superiore a	
	5 anni ai quali non sia stato conferito alcun incarico dirigen-	
	ziale), salvo limitate eccezioni (n. 125 su 723 dirigenti medici -	
	veterinari).	
	Avuto riguardo alle considerazioni esposte, deve dunque rite-	
	nersi che le condotte contestate agli odierni convenuti si pon-	
	gano in evidente contrasto con la disciplina legislativa e con-	
	trattuale collettiva nonché aziendale vigente in materia.	
	In proposito, pare appena il caso di precisare, con riguardo ad	
	eccezione facente leva sulla ritenuta natura quasi-esecutiva dei	
	menzionati provvedimenti di liquidazione, che detti atti, pur	
	facendo seguito ad accordi con le organizzazioni sindacali in	
	sede locale (ma la materia dei requisiti per la corresponsione	
	della retribuzione di risultato non costituisce oggetto di con-	
	trattazione, ma di diretta previsione normativa) e alla valuta-	
	zione del Nucleo di valutazione (il quale, retribuito mensilmen-	
	te, stante la previa inosservanza della procedura prevista di	
	negoziazione/previa assegnazione degli obiettivi, ha sostan-	
	zialmente fatto quanto nelle sue possibilità per svolgere in	

qualche modo i propri compiti valutativi; si fa comunque rinvio a quanto si dirà in sede di determinazione del danno), costituiscono l'unico titolo giuridico amministrativo (anzi, l'unico provvedimento/determinazione datoriale dell'Amministrazione nella vicenda) dell'erogazione, la cui adozione, secondo pacifica disciplina gius-contabilistica, "deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori" (art. 277 R.D. n. 827/1924; cfr: art. 184 Tuel; art. 57 d. lgs. n. 118/2001; art. 52 L.R. Molise n. 4/2002).

Considerata la richiamata circostanza che detti atti di liquidazione costituiscono l'unico provvedimento/determinazione datoriale dell'Amministrazione nella vicenda, ritiene il Collegio, con riguardo alla circostanza che quasi tutti gli ordinativi di pagamento precedono di alcuni giorni i provvedimenti di liquidazione, sostanzialmente priva di pregio sia l'imputazione attorea circa l'inversione del procedimento di spesa (comunque di marginale rilievo) che quella difensiva (avv. Papa) incentrata sul difetto del nesso di causalità tra le contestate liquidazioni e il danno all'erario, tenuto conto che si tratta di pagamenti anticipati di pochi giorni per mera correntezza amministrativa (erano già state liquidate le somme analoghe, almeno per le anticipazioni, relative al 2009 e 2010 ed era dunque un *iter* già seguito) in corrispondenza cronologica con le ordinarie erogazioni stipendiali.

[6] Quanto al danno all'erario, il Collegio ritiene che l'esame

	della documentazione abbia confermato (fermo rimanendo	
	quanto di seguito si dirà in tema di determinazione e riduzione	
	del danno attribuibile a ciascun convenuto) gli importi conte-	
	stati dalla Procura regionale, pari complessivamente alle som-	
	me di seguito esposte:	
	A) €. 1.261.541,02 derivanti dall'indebito pagamento - a titolo	
	di acconto - della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a fa-	
	vore del personale dipendente appartenente alle tre distinte	
	Aree - Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria non Medica e	
	PTA, attribuibili (provvedimenti n. 543 del 21/12/2012, area	
	medico-veterinaria; n. 544 del 24/1/2012, area PTA,; n. 545	
	del 24/1/2012, area sanitaria non medica) alle dottoresse L. P.	
	e L. M., nelle loro rispettive predette qualità <i>pro tempore</i> rive-	
	stite presso l'ASREM di Dirigente responsabile dell'U.O.C. Ge-	
	stione Risorse Umane e di funzionario proponente;	
	B) €. 103.342,72 derivanti dall'indebito pagamento del saldo	
	della retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del per-	
	sonale dipendente appartenente all'Area della Dirigenza Medi-	
	co - Veterinaria, attribuibili (provvedimento n. 39 del	
	18/7/2014, per euro 104.337,63), nelle loro rispettive predette	
	qualità all'epoca rivestite presso l'ASREM, ai seguenti soggetti:	
	- L. P. , nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C.	
	Gestione Risorse Umane <i>pro tempore</i> dell'ASREM;	
	- G. F. , nella sua qualità di Commissario Straordinario <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> dell'ASREM (la posizione del dott. F. è stata archiviata	

	in quanto la sua gestione straordinaria è perdurata per meno	
	di tre mesi, in periodo estivo e senza supporto di direttore	
	amministrativo e sanitario);	
	- G. T. nella sua qualità di Direttore Amministrativo <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	- G. P. , nella sua qualità di Direttore Sanitario <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	C) €. 64.082,24 derivanti dall'illecito pagamento del saldo del-	
	la retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del perso-	
	nale dipendente appartenente all'Area della Dirigenza Sanitaria	
	non Medica, attribuibili (provvedimento n. 679 del 2/10/2015	
	per euro 65.223,12), nelle loro rispettive predette qualità	
	all'epoca rivestite presso l'ASREM, ai seguenti soggetti:	
	- L. P. , nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C.	
	Gestione Risorse Umane <i>pro tempore</i> dell'ASREM;	
	- M. P. , nella sua qualità di Direttore Generale <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	- G. A. , nella sua qualità di Direttore Sanitario <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	- B. R. , nella sua qualità di Direttore Amministrativo <i>pro tem-</i>	
	<i>pore</i> dell'ASREM;	
	D) €. 19.428,69 derivanti dall'illecito pagamento del saldo del-	
	la retribuzione di risultato per l'anno 2011 a favore del perso-	
	nale dipendente appartenente all'Area PTA, attribuibili (prov-	
	vedimento n, 650 del 30/6/2014, area PTA), nelle loro rispetti-	

	ve predette qualità all'epoca rivestite presso l'ASREM, ai se-	
	guenti soggetti:	
	- L. P. , nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C.	
	Gestione Risorse Umane <i>pro tempore</i> dell'ASREM;	
	- A. P. , nella sua qualità di Direttore Generale <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	- G. T. , nella sua qualità di Direttore Amministrativo <i>pro tem-</i>	
	<i>pore</i> dell'ASREM;	
	- G. P. , nella sua qualità di Direttore Sanitario <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	E) Euro 2.247.722,55 conseguenti all'illecito pagamento delle	
	risorse disponibili quali Residuo fondi ex art. 9 CCNL del	
	06.05.2010, a titolo di retribuzione di risultato ex comma 4	
	dell'art. 50 del CCNL del 08.06.2000, attribuibili (provvedimen-	
	to n. 235 del 14/3/2014), nelle loro rispettive predette qualità	
	all'epoca rivestite presso l'ASREM, ai seguenti soggetti:	
	- L. P. , nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.C.	
	Gestione Risorse Umane <i>pro tempore</i> dell'ASREM;	
	- A. P. , nella sua qualità di Direttore Generale <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	- G. T. nella sua qualità di Direttore Amministrativo <i>pro tempo-</i>	
	<i>re</i> dell'ASREM;	
	- G. P. , nella sua qualità di Direttore Sanitario <i>pro tempore</i>	
	dell'ASREM;	
	F) € 94.892,24 scaturenti dall'esborso del compenso elargito	

	ai componenti del Nucleo di Valutazione, riconducibili, in ragione delle loro rispettive qualità all'epoca rivestite presso l'ASREM alla dottoressa L. P. e alla dottoressa L. M. .	
	Quanto a quest'ultima posta di danno, deve tuttavia evidenziarsi, come già riferito, l'intervenuta prescrizione del diritto relativamente al danno correlato alle mensilità corrisposte ai componenti dell'organo, ad eccezione di quella di dicembre 2010, pari complessivamente ad euro 15.733,32 (euro 5.716,66 erogati al componente M. S., euro 6.250,00 erogati al componente P. P., ed euro 3.766,66 pagati al componente V. F.).	
	Con riguardo al danno all'erario, occorre, avuto riguardo alle eccezioni rese dalle difese, evidenziare, che nel 2017 l'azienda sanitaria, a seguito di contrattazione decentrata - con provvedimenti dirigenziali n. 234/2017 per l'Area Medico-Veterinaria; provvedimento dirigenziale n. 246/2017 per l'Area PTA; provvedimento dirigenziale n. 239/2017 e n. 595/2017 per l'Area Sanitaria non medica - ha provveduto a rideterminare le quote conferibili a ciascun dirigente per l'anno 2011 in misura aderente ai giudizi espressi dal Nucleo di Valutazione e a indicare le differenze da conguagliare rispetto alla originaria erogazione.	
	In merito, è stata prodotta attestazione del direttore U.O.C. Contabilità e bilancio, prot. n. 48749 del 28/5/2019, da cui risulta che "nel periodo ottobre 2017 - aprile 2019 per Retribuzione di risultato anno 2011 · provvedimenti dirigenziali UOC	

	RR.UU. n. 234 del 30/05/2017 Area Medico/veterinaria, n.	
	239 del 31/05/2017 Area Sanitaria non medica, n. 246 del	
	31/05/2017 Area PTA, sono state operate trattenute relative al	
	personale dipendente per rideterminazione quote Fondo di ri-	
	sultato anno 2011 per complessivi € 56.675,26".	
	Analogamente, con riguardo al fondo ex art. 9 del C.C.N.L.	
	6/5/2010, deve esser osservato che nel 2018 l'azienda sanita-	
	ria, a seguito di contrattazione decentrata, con provvedimento	
	D.G. 425 del 10/08/2018, ha disposto la redistribuzione delle	
	suddette somme in conformità ai punteggi che il Nucleo di Va-	
	lutazione ha assegnato nell'anno 2011 ai Dirigenti dell'Area	
	Medico-Veterinaria, con correlati conguagli. In proposito, è sta-	
	ta prodotta attestazione del direttore U.O.C. Contabilità e bi-	
	lancio, prot. n. 49768 del 30/5/2019, da cui risulta che "nei	
	mesi di agosto e ottobre 2018 per economie Fondo anno 2011 -	
	Provvedimento dirigenziale UOC RR.UU. n.425 del	
	10/08/2018 Area Medico/veterinaria sono state operate trat-	
	tenute relative al personale dipendente per rideterminazione	
	quote Economie Fondo anno 2011 per complessivi € 266.565,	
	77".	
	Tuttavia, ritiene il Collegio che detta rimodulazione non possa	
	consentire, diversamente da quanto eccepito dai convenuti, di	
	ritenere ormai venuto meno, per fatto sopravvenuto, la totalità	
	del danno erariale contestato.	
	In proposito, non può che osservarsi (in disparte le considera-	

zioni che saranno nel prosieguo svolte con riguardo alla determinazione/riduzione del danno) che i provvedimenti di "ridistribuzione" ovvero di "rideterminazione quote della retribuzione di risultato", si limitano per l'appunto a rimodulare gli importi corrisposti al personale dirigenziale, incidendo dunque esclusivamente sul *quomodo* della distribuzione, e non anche sull'*an* del fatto *contra ius* dannoso contestato, ovvero il riconoscimento di retribuzione di risultato (fondo contrattuale compreso) in difetto di previa e regolare assegnazione di obiettivi gestionali di *performances*, condotta che ha comportato, come già evidenziato, la radicale frustrazione della funzione incentivante degli obiettivi e nel contempo il sostanziale svuotamento del sinallagma funzionale tra virtuosità della prestazione lavorativa e retribuzione di risultato.

[7] Concorre ad integrare l'elemento costitutivo oggettivo della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti l'ulteriore profilo del nesso di causalità, da vagliare sulla base dell'applicazione dei consolidati principi generali di regolarità, di normalità e di adeguatezza in termini di diretta e immediata consequenzialità condotta-evento (SS.RR., 4/3/1996, n. 96/A; Cass., Sez. 2, n. 6474/2012; Sez. II App. n. 640/2017), seppure con le precisazioni che si riferiranno nel prosieguo.

Contributo eziologico nella specie consistito, come già riferito, nell'aver adottato, in difetto di previa definizione degli obiettivi di *performances* secondo legge, contrattazione collettiva e rego-

lamentazione aziendale, i provvedimenti di liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2011 (compresi fondo e compensi ai componenti del nucleo di valutazione), costituenti l'esclusivo anzi, l'unico provvedimento/determinazione datoriale dell'Amministrazione nella vicenda.

In proposito, avuto riguardo a quanto già osservato in proposito, non ritiene il Collegio di poter condividere la tesi difensiva secondo cui le descritte rimodulazioni delle retribuzioni di risultato avrebbero interrotto il nesso causale, non avendo esse inciso, come già riferito, sull'*an* del danno costituito dal riconoscimento degli importi in assenza di correlazione sinallagmatica con obiettivi di *performance* previamente assegnati (e perciò incentivanti).

[8] Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la delineata ricostruzione della vicenda evidenzia la piena sussistenza, in capo a tutti i convenuti, pur nella diversità dei ruoli svolti, se non della coscienza e volontà del fatto *contra ius*, quanto meno della grave negligenza e/o imperizia, laddove hanno riconosciuto il compenso accessorio (e anche distribuito il residuo fondo ex art. 9 CCNL con le modalità della retribuzione di risultato) in assenza dei presupposti e in violazione della vigente disciplina, in presenza di un quadro normativo (anche aziendale) e contrattuale collettivo di riferimento chiaro ed inequivoco, nonché di consolidati principi di matrice giurisprudenziale.

Anche con riguardo ai soggetti insediatisi in carica nel 2014,

	difesi dall'avv. Papa, cui comunque viene imputata una condotta posta in essere l'anno successivo all'insediamento, deve	
	evidenziarsi come agli atti del procedimento non risultassero	
	affatto le determinazioni concordate degli obiettivi previste dal	
	menzionato regolamento aziendale, lacuna procedimentale	
	agevolmente rilevabile anche in occasione di un (rivendicato)	
	controllo meramente estrinseco (che, in tesi, sostanzierebbe la	
	verifica dirigenziale in sede di liquidazione delle competenze in	
	questione).	
	Con riguardo alla condotta di ciascuno dei convenuti vanno	
	dunque ravvisati la colpa grave e l'efficienza causale (ai fini	
	della produzione del danno) dei rispettivi provvedimenti adotta-	
	ti (ovvero che si è contribuito ad adottare), reputando il Colle-	
	gio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della con-	
	venuta, che anche il direttore sanitario (seppure in maniera	
	non identica al direttore amministrativo e al dirigente delle ri-	
	sorse umane), in ragione degli obblighi discendenti	
	dall'instaurato rapporto di servizio (<i>rectius</i> , d'impiego) e della	
	stessa natura degli obiettivi di <i>performances</i> (orientati al servi-	
	zio della collettività e dunque direttamente involgenti presta-	
	zioni di ordine sanitario), assuma diretta responsabilità	
	nell'esercizio delle funzioni sanitarie attribuite alla propria	
	competenza e cura (cfr: art. 3, co. 1-quater e 1-quinqies, e 6	
	D. Lgs. 30/12/1992, n. 502; in giurisprudenza, Sez. I App. n.	
	543/2015/A e n. 27/2015).	

	<p>[9] Relativamente alla determinazione finale e al riparto tra i</p>	
	<p>convenuti del danno all'erario, si osserva che la Procura regio-</p>	
	<p>nale ha convenuto in giudizio i menzionati convenuti, con ri-</p>	
	<p>guardo sostanzialmente a quattro fattispecie causative di dan-</p>	
	<p>no (acconto retribuzione di risultato); saldo retribuzione di ri-</p>	
	<p>sultato); fondo ex art. 9 CCNL; compenso per i componenti del</p>	
	<p>Nucleo di valutazione), proponendone la condanna, impregiu-</p>	
	<p>dicati i poteri di determinazione del Collegio Giudicante, con</p>	
	<p>riparto egualitario tra i diversi compartecipi.</p>	
	<p>In proposito, ritiene innanzitutto il Collegio di dover fare ampia</p>	
	<p>applicazione del potere di ricostruzione e riduzione del danno</p>	
	<p>imputabile (ex artt. 82 del r.d. n. 2440 del 1923, 52 del r.d. n.</p>	
	<p>1214 del 1934 e 1 della legge n. 20 del 1994), in ragione di un</p>	
	<p>insieme di motivazioni, di seguito esposte.</p>	
	<p>Innanzitutto, ritiene il Collegio che debba attribuirsi rilievo</p>	
	<p>(ferma rimanendo la gravità della colpa ascritta) al contesto</p>	
	<p>aziendale - caratterizzato da un sistema sanitario regionale as-</p>	
	<p>soggettato a piano di rientro dal <i>deficit</i> e connesso processo di</p>	
	<p>accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie nell'unica</p>	
	<p>ASREM regionale - nel quale dunque il processo di implemen-</p>	
	<p>tazione dei sistemi valutativi della <i>performances</i> ha necessa-</p>	
	<p>riamente dovuto integrarsi nel processo di riorganizzazione</p>	
	<p>(che peraltro ne avrebbe dovuto avere considerevole giovamen-</p>	
	<p>to).</p>	
	<p>Contesto aziendale nel quale peraltro il medesimo <i>modus pro-</i></p>	

	<i>cedendi de quo</i> era già stato seguito dall'ASREM in sede di li-	
	quidazione di retribuzione di risultato relativa al 2009, circo-	
	stanza che il Collegio ritiene di dover valorizzare al fini dell'e-	
	sercizio del potere riduttivo in misura ulteriore rispetto ad ana-	
	logo precedente (sent. n. 22/2019) relativo a detta annualità.	
	Inoltre, ritiene il Collegio di dover conferire rilievo alle condotte	
	(ovviamente, in linea meramente virtuale ed impregiudicata	
	ogni valutazione in ordine alla ravvisabilità, in concreto, di ef-	
	fettive responsabilità nelle condotte medesime, valutazione che	
	non rientra nell'oggetto del presente giudizio) assunte dal Col-	
	legio sindacale (conforme, <i>ex plurimis</i> , questa Sez. Molise, n. 9,	
	16 e 22 del 2019) e dal Nucleo di valutazione, i quali, nell'a-	
	dempiere alle rispettive funzioni, hanno preso parte al proce-	
	dimento in esame senza rilevare e segnalare tempestivamente	
	al <i>management</i> la palese illegittimità dell'erogazione	
	dell'incentivo in difetto di previa determinazione concordata di	
	obiettivi di <i>performances</i> .	
	Inoltre, ritiene il Collegio di dover altresì valutare la menziona-	
	ta attività di rimodulazione del riconoscimento della retribu-	
	zione di risultato (compreso il fondo ex art. 9 CCNL) in aderen-	
	za ai giudizi espressi dal Nucleo di valutazione, sia in ragione	
	dell' <i>animus emendativus</i> (seppur necessariamente parziale) in	
	essa manifestatosi, sia avuto riguardo agli effetti, sull'attività	
	aziendale futura, del riconoscimento della rilevanza gestionale	
	dell'attività di valutazione di <i>performances</i> commessa al Nu-	

cleo.

Un'ulteriore, seppure limitata, riduzione del danno deve poi esser assentita con riguardo ai Dirigenti dell'Area Amministrativa, Professionale, Tecnica, in relazione ai quali è emerso (sebbene non risulti documentazione relativa all'*iter* di assegnazione previsto dal regolamento aziendale) che gli obiettivi sono stati formalmente assegnati (tardivamente, ma comunque entro l'anno) con nota prot. n. 17652 del 22/11/2011 della Direzione Amministrativa dell'ASREM.

Parimenti, ritiene il Collegio di dover conferire rilievo, al medesimo fine (e ferma rimanendo l'esclusiva competenza *ex lege* in materia del *management* aziendale), alla circostanza che la distribuzione della retribuzione di risultato e del Fondo ex art. 9 è stata oggetto di previa "contrattazione" con le organizzazioni sindacali, dai cui verbali sembra evidenziarsi l'esistenza di una situazione fattuale di una certa compressione dell'autonomia aziendale.

In conseguenza dei suddetti plurimi elementi determinativo-riduttivi del danno erariale imputabile, ritiene il Collegio che esso debba esse complessivamente determinato in circa il 10% dell'ammontare contestato (con ulteriore decremento forfettario, per le ragioni già riferite, per il danno relativo all'area PTA).

Quanto infine al riparto degli importi, per come ridotti, tra i compartecipi, ritiene la Sezione, in difformità dalla richiesta attorea, di dover mantenere le proporzioni già decise nel menzio-

	nato precedente giurisprudenziale, aggiungendone una nuova	
	(60% e 40%) per l'ipotesi (ivi non prevista) del concorso tra la	
	dirigente del Personale e il funzionario proponente.	
	Pertanto, ritiene il Collegio di dover determinare gli importi og-	
	getto di condanna per i singoli convenuti, per come di seguito	
	specificato:	
	A) relativamente al danno di €. 1.261.541,02 derivante	
	dall'indebito pagamento - a titolo di acconto - della retribuizio-	
	ne di risultato per l'anno 2011 a favore del personale dipen-	
	dente appartenente alle tre distinte Aree - Dirigenza Medico-	
	Veterinaria, Sanitaria non Medica e PTA (provvedimenti n. 543	
	del 21/12/2012, area medico-veterinaria, n. 544 del	
	24/1/2012, area PTA; n. 545 del 24/1/2012, area sanitaria	
	non medica), l'importo di condanna dev'esser ridotto (in ma-	
	niera ulteriore rispetto alle altre poste, in ragione dell'assegna-	
	zione, seppur tardiva, di obiettivi per l'area PTA) ad euro	
	110.000,00 e imputato alle dottoresse L. P. (60%) per euro	
	66.000,00 e L. M. (40%) per euro 44.000,00 , nelle loro rispet-	
	tive predette qualità, <i>pro tempore</i> rivestite presso l'ASREM, di	
	Dirigente responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane e di	
	funzionario proponente;	
	B) relativamente al danno di €. 103.342,72 derivante	
	dall'indebito pagamento del saldo della retribuzione di risultato	
	per l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenen-	
	te all'Area della Dirigenza Medico - Veterinaria (provvedimento	
		79

	n. 39 del 18/7/2014), l'importo di condanna dev'esser ridotto	
	ad euro 10.334,00 e imputato (la quota del dott. F., pari ad eu-	
	ro 3.565,00, viene stralciata per intervenuta archiviazione) alle	
	dottorresse G. T. e L. P. per euro 2.494,00 ciascuna e al dott.	
	G. P. per euro 1.781,00 .	
	C) relativamente al danno di €. 64.082,24 derivante dall'ille-	
	cito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per	
	l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente	
	all'Area della Dirigenza Sanitaria non Medica, l'importo di con-	
	danna dev'esser ridotto ad euro 6.408,00 e imputato al dott.	
	M. P. per euro 2.210,00 , ai dottori B. R. e L. P. per euro	
	1.547,00 ciascuno e alla dottoressa G. A. per euro 1.104,00 .	
	D) relativamente al danno di €. 19.428,69 derivante dall'il-	
	lecito pagamento del saldo della retribuzione di risultato per	
	l'anno 2011 a favore del personale dipendente appartenente	
	all'Area PTA (provvedimento n. 650 del 30/6/2014), l'importo	
	di condanna dev'esser ridotto (in maniera ulteriore rispetto alle	
	altre poste, in ragione dell'assegnazione, seppur tardiva, di	
	obiettivi) ad euro 1.600,00 e imputato al dott. P. A. per euro	
	553,00 , alle dottoressa G. T. e L. P. per euro 386,00 ciascuna	
	e al dott G. P. per euro 275,00 .	
	E) relativamente al danno di euro 2.247.722,55 conseguen-	
	te all'illecito pagamento delle risorse disponibili quali Residuo	
	fondo ex art. 9 CCNL del 06.05.2010, a titolo di retribuzione di	
	risultato ex comma 4 dell'art. 50 del CCNL del 08.06.2000	

	(provvedimento n. 235 del 14/3/2014), l'importo di condanna	
	dev'esser ridotto ad euro 224.772,00 e imputato al dott. P. A.	
	per euro 77.502,00 , alle dottoresse G. T. e L. P. per euro	
	54.260,00 ciascuna e al dott. G. P. per euro 38.750,00 .	
	F) relativamente al danno di euro €. 94.892,24 scaturente	
	dall'esborso del compenso elargito ai componenti del Nucleo di	
	Valutazione, premesso che esso deve esser rideterminato, in	
	ragione dell'intervenuta prescrizione, in euro 15.733,32, l'im-	
	porto di condanna dev'esser ridotto ad euro 1.573,00 e impu-	
	tato alla dottoressa L. P. per euro 944,00 e alla dottoressa L.	
	M. per euro 629,00 .	
	Pertanto e conclusivamente, il Collegio, in parziale accoglimen-	
	to della domanda attorea, condanna i soggetti seguenti al ri-	
	sarcimento, in favore dell'Asrem Molise, del danno erariale	
	complessivo di euro 351.113,00 (da intendersi come com-	
	prensivo della rivalutazione monetaria), oltre ad interessi legali	
	a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza fino	
	all'effettivo saldo, ripartito nelle misure di seguito:	
	1) dott. A. P. , euro 78.055,00 (553,00 + 77.502,00);	
	2) G. T. , euro 57.140,00 (2.494,00 + 386,00 + 54.260,00);	
	3) L. P. , euro 125.631,00 (<u>66.000,00</u> + 2.494,00 + 1.547,00 +	
	386,00 + 54.260,00 + 944,00);	
	4) G. P. , euro 40.806,00 (1.781,00 + 275,00 + 38.750,00);	
	5) L. M. , euro 44.629,00 (44.000,00 + 629,00);	
	6) M. P. , euro 2.201,00 ;	

	7) B. R., euro 1.547,00;	
	8) G. A., euro 1.104,00.	
	[10] Le spese del giudizio (<i>recte</i> , della sentenza), in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste in solido a carico dei convenuti e liquidate, in favore dello Stato, nella misura indicata nella nota a margine emessa dal funzionario di Segreteria (art. 31, co. 5, del Codice della Giustizia contabile).	
	Ogni altra questione proposta resta assorbita (<i>ex multis</i> , Cass. Sez. Un., n.9936/2014).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'ASREM, liquidato in € 351.113,00 (comprensivi di rivalutazione monetaria), oltre ad interessi legali, dovuti a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo, così ripartito:	
	<ul style="list-style-type: none"> • A. P., euro 78.055,00; • G. T., euro 57.140,00; • L. P., euro 125.631,00; • G. P., euro 40.806,00; • L. M., euro 44.629,00; • M. P., euro 2.201,00; • B. R., euro 1.547,00; • G. A., euro 1.104,00. 	Le spese di giudizio si liquidano in € 4943,15 (quattromilanovecentoquarantatre/15 Il Responsabile della Segreteria f.to Maria Flora Pepe
		82

